

XVI legislatura

A.S. 3184:

"Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"

Marzo 2012
n. 121



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

TITOLO I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	1
<i>Articolo 1 (Rateizzazione debiti tributari).....</i>	<i>1</i>
Commi 1-4 (Rateizzazione debiti tributari).....	1
Commi 5 e 6 (Codice dei contratti pubblici - certificazione dei carichi pendenti)	3
<i>Articolo 2 (Comunicazioni e adempimenti formali).....</i>	<i>3</i>
Commi 1-12 (Comunicazioni e adempimenti formali).....	3
Comma 13 (Licenze officine elettriche da fonti rinnovabili).....	9
<i>Articolo 3 (Facilitazioni per imprese e contribuenti).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 4 (Fiscalità locale).....</i>	<i>15</i>
Comma 1 (Pubblicazione delibere di variazione addizionale comunale all'Irpef).....	15
Comma 2 (Imposta RCA).....	16
Comma 3 (Versamento dell'1 per mille del gettito IMU all'ANCI).....	17
Comma 4 (Sblocco tributi locali e regionali).....	18
Commi 5 e 6 (Ripristino trasferimento per rimborso ICI prima casa alle RSS e trasferimenti del Ministero dell'interno in favore degli enti locali relativi all'anno 2012).....	18
Commi 7-9 (Acconto risorse dovute ai Comuni da parte del Ministero dell'interno e sanzioni a carico degli enti locali strutturalmente deficitari).....	20
Commi 10 e 11 (Soppressione addizionale energia elettrica)	21
Comma 12 (Procedura per il rimborso della quota di IRAP riferita al costo del lavoro)	22
TITOLO II EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA.....	23
Capo I EFFICIENTAMENTO.....	23
<i>Articolo 5 (Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia).....</i>	<i>23</i>
Commi 1-3 (Versamenti tributari).....	23
Commi 4-6 (Continuità dei servizi di gestione del sistema informativo della fiscalità).....	25
Comma 7 (Modifica al comma 2, dell'articolo 1, della legge n. 196 del 2009).....	26
Comma 8 (Aggio per gestione FUG).....	26
<i>Articolo 6 (Attività e certificazioni in materia catastale).....</i>	<i>27</i>
Comma 1 (Competenze istituzionali Agenzia del territorio)	27
Comma 2 (TARES).....	27
Commi 3 e 4 (Dichiarazioni relative all'uso del suolo).....	28
Comma 5 (Certificati ipotecari e catastali).....	29

<i>Articolo 7 (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)</i>	29
Capo II POTENZIAMENTO	30
Sezione I Accertamento	30
<i>Articolo 8 (Misure di contrasto all'evasione)</i>	30
Commi 1-3 (Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo)	30
Commi 4-8 (Inadempimenti in tema di studi di settore e liste selettive).	32
Comma 9 (Partite IVA inattive).....	32
Commi 10-12 (Coordinamento relativo all'imposta di registro)	33
Commi 13-17 (Bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero).....	33
Commi 18-21 (Estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione)	37
Comma 22 (Accesso con finalità di verifica)	40
Comma 23 (Soppressione agenzia ONLUS)	40
Comma 24 (Posizioni dirigenziali presso l'Agenzia delle entrate).....	41
Comma 25 (Certificazione di contributi per la tutela dell'ambiente).....	47
<i>Articolo 9 (Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)</i>	48
Comma 1 (Competenza in tema di autorizzazione agli accessi bancari in ambito di violazioni doganali).....	48
Comma 2 (Elementi per la compilazione della dichiarazione annuale nel settore dell'energia elettrica)	49
Comma 3 (Estensione della disciplina dei privilegi prevista per i crediti IVA)	50
<i>Articolo 10 (Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)</i>	50
Comma 1 (Fondo per le operazioni di gioco a fini di controllo).....	50
Comma 2 (Integrazione ai requisiti antimafia per i concessionari le attività di gioco e lotterie)	51
Commi 3-5 e 8-9 (Disposizioni in materia di giochi)	52
Commi 6 e 7 (Risorse per l'ippica).....	54
Sezione II Sanzioni amministrative	55
<i>Articolo 11 (Modifiche in materia di sanzioni amministrative)</i>	55
Sezione III Contenzioso	59
<i>Articolo 12 (Contenzioso in materia tributaria e riscossione)</i>	59
Commi 1 e 2 (Accertamenti doganali).....	59
Commi 3 e 4 (Controversie in materia catastale).....	60
Comma 5 (Norme in materia di spese di giustizia)	60
Commi 6 e 7 (Crediti consorzi agrari)	61
Commi 8-11 (Termovalorizzatore di Acerra)	62
<i>Articolo 13 (Norma di copertura)</i>	64

TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Articolo 1
(Rateizzazione debiti tributari)

Commi 1-4
(Rateizzazione debiti tributari)

Il comma 1 abroga il comma 7 dell'articolo 3-*bis* del D.Lgs. n. 462 del 1997 con ciò consentendo la dilazione delle somme iscritte a ruolo anche qualora il contribuente sia decaduto dalla dilazione degli avvisi bonari¹.

Il comma 2 modifica l'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 nel senso che:

- il debitore può chiedere, fin dalla prima richiesta di dilazione, che il piano di rateazione possa prevedere, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Tale possibilità era riconosciuta soltanto in caso di comprovato peggioramento della situazione economica ed a fronte della richiesta di proroga della dilazione (per effetto del combinato disposto dell'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 13-*bis* del citato articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'introduzione del nuovo comma 1-*ter* al citato articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- vi sia decadenza dal beneficio solo nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive² (modifica del comma 3 del citato articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- fatte salve le garanzie già iscritte alla data di concessione della rateizzazione, si può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza ovvero in caso di decadenza dalla dilazione precedentemente concessa (modifica effettuata con l'aggiunta del comma 1-*quater* al citato articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973).

Il comma 3 prevede che i piani di rateazione a rata costante già concessi dagli agenti della riscossione continuino ad esplicare i propri effetti; rimarrà possibile una loro modifica in accoglimento di richieste di ulteriore proroga della dilazione anche a rate crescenti.

¹ Si rammenta che la precedente normativa, qui abrogata, in caso di decadenza dal beneficio della dilazione degli avvisi bonari comportava l'impossibilità per il contribuente di accedere alla dilazione dei ruoli.

² La precedente norma prevedeva che la dilazione veniva meno anche nell'ipotesi di omesso versamento della prima rata concernente il piano di rateazione, ovvero di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Il comma 4 prevede che, per i crediti di natura patrimoniale vantati dagli enti pubblici dello Stato, il debitore che versa in situazione di obiettiva difficoltà economica, possa chiedere la ripartizione del pagamento in rate costanti ovvero in rate variabili anche se è in atto un contenzioso o già fruisca di una rateizzazione. La disposizione non si applica in materia di crediti degli enti previdenziali.

La RT, in relazione alle nuove possibilità di accesso alla rateazione prevista dal comma 1, considera l'innovazione apportatrice di effetti positivi, prudenzialmente non considerati, che sono riconducibili alla possibilità di facilitare l'adempimento spontaneo da parte del contribuente, agevolando la riscossione di somme che difficilmente si sarebbero potute introitare attraverso la procedura coattiva.

In relazione al comma 2, la RT non correla sostanziali effetti sul gettito in considerazione del fatto che il peggioramento attuale della situazione economico-sociale rende estremamente difficile l'onorabilità del debito fiscale rateizzato in quote costanti; pertanto il meccanismo della rata variabile potrebbe alleggerire momentaneamente l'onere finanziario dei debitori e dar loro più respiro al fine di fronteggiare le difficoltà correnti e rinviare la maggiore incidenza del piano di rientro a momenti che presentino una più elevata disponibilità economica.

La RT non considera il comma 3.

Sul comma 4, la RT evidenzia che la norma è tesa ad introdurre una maggiore flessibilità per la riscossione da parte degli enti pubblici dei crediti di natura patrimoniale vantati dagli enti pubblici dello stato. Conclude, affermando la neutralità finanziaria della norma in quanto non implica la decurtazione del debito né la rinuncia all'applicazione degli interessi sulle singole rate, costanti o variabili, lasciando peraltro impregiudicata la possibilità per l'ente creditore di ricorrere ad altre forme coattive di riscossione.

Al riguardo, è verosimile ipotizzare che, in assenza di innovazioni legislative, vi sarebbero stato contribuenti che avrebbero pagato per intero il proprio debito tributario; in un'ottica di prudenza, andrebbero stimati pertanto gli effetti netti, in termini di cassa, per il primo periodo di attuazione, riconducibili alle nuove possibilità di rateizzazione consentite ai sensi dei commi da 1 a 4. A tal fine, occorrerebbe confrontare il gettito differito (connesso con le scelte di quei contribuenti che avrebbero pagato per intero e che ora ricorreranno alle dilazioni), rispetto al maggior gettito riferibile all'introduzione di strumenti che agevolano l'adempimento spontaneo

(contribuenti che in assenza della facoltà di rateizzazione non avrebbero pagato). Sarebbe utile, al riguardo, acquisire indicazioni sulla platea dei potenziali aventi diritto alle rateazioni, sulle ipotesi, espresse in termini di una percentuale, del numero di soggetti che prevedibilmente accederanno al beneficio, nonché sugli importi di debito in questione.

Commi 5 e 6

(Codice dei contratti pubblici - certificazione dei carichi pendenti)

Il comma 5 modifica l'articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 nel senso di prevedere che gli uffici finanziari, rilasciando apposita certificazione, dovranno specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente, con riferimento alla rateizzazione di un proprio debito tributario, con ciò consentendogli di partecipare a gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavoro, forniture e servizi³.

Infine il comma 6 fa salvi tutti i comportamenti adottati alla data di entrata in vigore del decreto in esame dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.

La RT evidenzia che la novella operata con il comma 5, avendo carattere ordinamentale, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica e, per quanto attiene al comma 6, che la disposizione non reca effetti finanziari.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2

(Comunicazioni e adempimenti formali)

Commi 1-12

(Comunicazioni e adempimenti formali)

Il **comma 1** consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia nei tempi

³ Nella precedente disciplina il contribuente con in corso una rateizzazione di un debito tributario veniva considerato un inadempiente e pertanto escluso da gare ed appalti.

previsti agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente.

Tuttavia tale nuova disposizione si applica solo qualora non sia stata contestata la violazione o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento e nel presupposto che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme specifiche, effettui la comunicazione o esegua l'adempimento prescritto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e contestualmente versi la sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1 del D.lgs. n. 471 del 1997, nella sua misura minima.

La RT evidenzia che poiché la disposizione assume natura procedurale e ha la finalità della semplificazione, da essa non derivano ulteriori effetti sul gettito oltre a quelli già scontati in bilancio, in quanto si tratta di benefici dei quali i contribuenti già fruiscono.

Al riguardo, la norma in esame sembrerebbe operare sia per il futuro, in relazione a operazioni nuove, sia con riguardo a situazioni pregresse che, in difetto del provvedimento in esame, sarebbero escluse dalla fruizione di alcuni benefici per l'omissione degli adempimenti prescritti.

Nel primo caso, la disposizione in esame concede al contribuente di fatto una estensione dei margini temporali per l'opzione in favore di regimi più convenienti. Tale aspetto potrebbe implicare un maggior ricorso ai predetti regimi opzionali, in quanto basato su valutazioni di convenienza più aderenti alle condizioni economico-finanziarie effettive; in tal senso, potrebbero aversi effetti sul gettito tributario.

Con riferimento all'applicazione a operazioni poste in essere in precedenza, la disposizione in esame consente sia al contribuente che ha fruito del regime opzionale (ma omesso l'adempimento), sia al contribuente che non ha optato, di regolarizzare la propria posizione a posteriori, anche in questo caso nel senso della maggiore convenienza fiscale, con inevitabili effetti in termini di gettito.

Alla luce di tali considerazioni, occorre acquisire ulteriori indicazioni da parte del Governo.

Si invita, inoltre, a valutare l'opportunità di meglio chiarire la portata della disposizione, al fine di evitare possibili incertezze applicative che potrebbero derivare dalla scelta di non richiamare puntualmente le fattispecie interessate, ma di considerarle con un generico riferimento (attraverso l'utilizzo di espressioni quali "fruizione di benefici di natura fiscale", "regimi opzionali", e subordinazione ad "adempimenti di natura formale").

Il **comma 2** fa salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del cinque per mille dell'IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali, solo qualora i soggetti abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre e versino contestualmente l'importo minimo della sanzione stabilita dal citato articolo 11, comma 1 del D.lgs. n. 471 del 1997.

La RT evidenzia che la scelta operata dal contribuente per la destinazione del cinque per mille, a favore di un soggetto non avente diritto per le cause contemplate dalla norma, non comporta l'attribuzione all'erario della quota destinata a detto soggetto, ma incide sul riparto del contributo nell'ambito della tipologia di appartenenza del soggetto stesso. Inoltre, lo stanziamento a copertura del contributo è predeterminato e non è incrementato in relazione al numero degli iscritti. La sanzione prevista è, quindi, finalizzata a consentire una sollecita modalità di iscrizione entro i termini originariamente previsti.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in ambito finanziario; tuttavia si richiamano le considerazioni esposte nella precedente nota di questo Servizio n. 113 dell'ottobre 2011⁴.

Il **comma 3** modifica il vigente articolo 43-ter, comma 2 del D.P.R. n. 602 del 1973 aggiungendo la disposizione secondo la quale, in caso di cessione dell'eccedenza dell'IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi derivante dal consolidato, ai sensi dell'articolo 122 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non comporta l'inefficacia della cessione stessa se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. Nella fattispecie in esame sarà, però, applicata la sanzione nella misura massima stabilita dall'articolo 8, comma 1 del D.lgs. n. 471 del 1997.

La RT evidenzia che l'applicazione della nuova disciplina non pregiudica la capacità di controllo dell'amministrazione finanziaria⁵; la proposta normativa mira ad evitare l'inefficacia della cessione del credito IRES per comportamenti che non incidono sulle imposte dovute e sulle azioni di contrasto all'evasione dell'Agenzia delle entrate.

⁴ Si vedano in particolare le argomentazioni di pag. 114 e 115.

⁵ Di fatto di fronte alla mancata indicazione si ha comunque una comunicazione di irregolarità attraverso la quale l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire le informazioni circa le cessioni di credito operate in sede di consolidato.

La disposizione si applica, inoltre, solo ai casi in cui l'eccedenza risulti dalla dichiarazione dei redditi del consolidante che deve essere anche il cessionario dell'eccedenza IRES. Conclude esponendo che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Il **comma 4** modifica la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 746 del 1983; nello specifico si prevede che le comunicazioni di intento da trasmettere telematicamente al fisco⁶ non dovranno più effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo alla loro ricezione, bensì entro il termine delle prima liquidazione IVA (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

La RT evidenzia che la norma ha natura procedurale.

Al riguardo, per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Il **comma 5** modifica l'articolo 5 del D.P.R. n. 322 del 1998 al fine di allineare la disciplina fiscale a quella civilistica in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali; nello specifico, si fanno decorrere i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione della società: a) dalla data delle iscrizioni nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano le cause dello scioglimento (nelle ipotesi di cui ai numeri da 1) a 5) del primo comma dell'articolo 2484 c.c.); b) dalla data di iscrizione della delibera assembleare di scioglimento (nell'ipotesi di cui al numero 6) del primo comma dell'articolo 2484 c.c.); c) dalla data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta le cause di scioglimento (nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 2485 c.c.).

Vengono pertanto definiti, con l'aggiunta del comma 3-*bis* al citato articolo 5 del D.P.R. n. 322 del 1998, gli effetti a fini fiscali della revoca della liquidazione prevista dall'articolo 2487-*ter* del c.c., nel senso di prevedere che, quando la revoca ha effetto prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo c.d. ante-liquidazione, o della dichiarazione relativa alla residua frazione del medesimo periodo d'imposta, non esiste alcun obbligo in capo al liquidatore o al rappresentante legale di presentare:

- le dichiarazioni relative al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui si determinino gli effetti dello scioglimento della società,
- o la dichiarazione relativa alla residua frazione che va dal periodo d'imposta in corso fino alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società e le dichiarazioni relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

Inoltre, sempre il nuovo comma 3-*bis*, per garantire la certezza della norma tributaria, prevede che restano fermi gli effetti prodotti dalle dichiarazioni

⁶ In dette comunicazioni i cessionari palesano che intendono avvalersi della facoltà, prevista per gli esportatori abituali, di acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'IVA.

presentate prima che la revoca abbia avuto effetto; quindi le imposte versate a titolo provvisorio diventano definitive. Unica eccezione si ha qualora la revoca giunga quando la dichiarazione ante-liquidazione sia già stata presentata, ma prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui è iniziata la liquidazione, in questo caso le imposte versate andranno scomutate da quanto complessivamente dovuto.

La RT rappresenta il carattere procedurale della norma per cui non si hanno riflessi sul gettito.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni.

Il **comma 6** modifica l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione; la nuova disciplina prevede per questa sola tipologia di operazioni (lasciando quindi inalterato il regime previsto per le cessioni e/o le prestazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione di fattura⁷) che venga comunicato l'importo complessivo⁸ delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore, riferite all'anno per il quale sussiste l'obbligo di comunicazione.

La RT evidenzia che le nuove disposizioni decorrono dal 1 gennaio 2012 e che la norma avendo tenore procedurale non genera riflessi sul gettito.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Il **comma 7** elimina l'obbligo di indicazione del domicilio fiscale su tutti gli atti presentati agli uffici finanziari (limitando l'obbligo dichiarativo solo per alcuni casi espressamente previsti dalla legge per singole tipologie di atti) in considerazione del fatto che, nella maggior parte dei casi, le informazioni sul domicilio fiscale sono già disponibili nell'anagrafe tributaria.

La RT asserisce che la norma non ha riflessi sul gettito perché ha natura procedurale.

Al riguardo, per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

⁷ Per esse rimane inalterata la soglia dei 3.600 euro oltre i quali effettuare la comunicazione.

⁸ E quindi non più le sole operazioni di importo superiore a 3.000 euro.

Il **comma 8** dispone che nell'ambito della disciplina in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie nazionali e internazionali (articolo 1, decreto-legge n. 40 del 2010) l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. *black list*), vige solo per le operazioni di importo superiore ai 500 euro⁹.

La RT, evidenziando che la finalità della norma è quella di razionalizzare e semplificare la gestione delle comunicazioni, favorendo di fatto un maggior impulso all'attività di controllo sulle operazioni di maggior rilievo, non ascrive effetti di gettito.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare attesa l'esiguità della soglia posta dalla nuova disposizione, anche se sarebbe opportuno, al fine di meglio comprendere la portata normativa, che il Governo chiarisse se tale soglia debba intendersi per singola operazione o quale cumulo di più operazioni. E' evidente che tale precisazione renderebbe anche più agevole la verifica circa la neutralità finanziaria della nuova disposizione.

I **commi 9 e 10** introducono la facoltà di sostituire i registri obbligatori tenuti ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995 con la presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli operatori economici che trattano prodotti sottoposti ad accisa, qualificati come depositari, operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti depositi commerciali e per uso privato indicati nel comma 9 in esame, lettere da a) ad e).

Il comma 10 prevede che con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sono stabiliti i tempi e le modalità applicative, le regole per la gestione e le istruzioni per la produzione in forma cartacea dei dati delle contabilità degli operatori trasmessi in via telematica.

La RT evidenzia che la proposta normativa non comporta effetti di tipo finanziario.

In proposito, la relazione illustrativa evidenzia che una parte di questi soggetti è già obbligata a trasmettere telematicamente i dati delle operazioni contabili poste in essere; pertanto la norma vuole estendere la facoltà anche agli operatori che, pur in mancanza di un obbligo specifico, decidano di uniformarsi alle procedure previste dalla telematizzazione in materia di accise. L'adesione alla procedura

⁹ Giova osservare che in via interpretativa la circolare dell'agenzia delle entrate n. 2 del 28 gennaio 2011 aveva già escluso dall'obbligo di comunicazione operazioni normalmente di importo minimo (es. le spese di trasferta del dipendente con fattura intestata al dipendente stesso, le cessioni di beni documentate da scontrino o ricevuta fiscali, gli acquisti di carburante all'estero).

informatica ha, come diretta conseguenza, l'assolvimento di tutti i doveri di legge previsti in materia dalle norme di settore poiché i dati inviati contengono tutte le informazioni necessarie per i controlli da parte dei competenti organi.

Al riguardo non si ha nulla da osservare.

I **commi 11 e 12** introducono un regime semplificato per le fabbriche di birra che producono non più di 10.000 ettolitri l'anno; in particolare, il comma 11 aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 35 della D.lgs. n. 504 del 1995¹⁰ prevedendo che per detti produttori l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto stesso, purché il prodotto finito sia confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assoluta.

Ciò implica che sarà considerata immessa in consumo la birra nel momento che sarà avviata alla fase del confezionamento e poiché il prodotto è detenuto ad imposta assoluta non sarà necessario attivare il magazzino fiscale¹¹. Detta nuova disciplina ha la natura di regime facoltativo per cui gli esercenti potranno continuare ad operare secondo il regime previgente. È poi previsto, con il successivo comma 12, che l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane.

La RT evidenzia che l'intervento normativo non comporta effetti.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, rappresentando la disciplina in argomento una semplificazione procedurale per le piccole imprese di produzione della birra.

Comma 13

(Licenze officine elettriche da fonti rinnovabili)

Il comma 13 stabilisce che agli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio e azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici sottoposti ad accisa, la licenza è rilasciata successivamente al controllo dei documenti tra i quali risulta specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.

¹⁰ Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

¹¹ Infatti secondo la nuova disciplina viene individuata per le fabbriche in argomento una diversa condizione di immissione al consumo che si rifà alla fase in cui la birra viene avviata al condizionamento che rappresenta la fase immediatamente precedente a quella dell'imbottigliamento.

La RT afferma che la norma mira a semplificare gli adempimenti per i citati soggetti, prevedendo un mero controllo documentale in luogo dell'esperimento della verifica tecnico-fiscale sull'impianto. La RT conclude escludendo effetti finanziari della norma.

Al riguardo, si osserva che il mero controllo documentale potrebbe essere suscettibile di facilitare comportamenti non conformi da parte degli operatori, con possibili riflessi sull'effettiva sussistenza dei richiesti requisiti tecnico-fiscali e conseguente impatto finanziario della norma in esame.

Articolo 3

(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

Il **comma 1** rappresenta una deroga al principio sancito dall'articolo 12 del DL 201/2011 che pone la limitazione all'uso del contante per le transazioni al di sopra della soglia dei mille euro; infatti esso intende sostenere il settore turistico rendendo più agevoli gli acquisti da parte di cittadini stranieri residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi UE, ovvero dello Spazio economico europeo.

La nuova disciplina è rivolta alle imprese presenti nel settore del commercio al minuto ed alle agenzie di viaggio e turismo ed opera solo se il cedente del bene o il prestatore del servizio provvede, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, ad acquisire fotocopia del documento d'identità del soggetto acquirente, nonché apposita autocertificazione attestante che il compratore non possiede la cittadinanza italiana, né è cittadino UE o dello Spazio economico europeo.

Inoltre il comma stabilisce che il venditore o prestatore del servizio dovrà versare tempestivamente il denaro contante incassato in un conto corrente a lui intestato presso un operatore finanziario e consegnare all'operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e del documento fiscale emesso (fattura, ricevuta o scontrino fiscale).

Il **comma 2** prevede che detta deroga opera solo per coloro che inviino apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate; le modalità applicative della deroga alla disciplina delle limitazioni all'uso del contante, così come modificate dai commi in esame, saranno definite mediante decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La RT stima che la disposizione in esame non determini sostanziali effetti in termini di gettito.

Al riguardo non si ha nulla da osservare sotto il profilo finanziario in quanto alla norma originaria di limitazione all'uso del contante non venivano ascritti effetti positivi in termini di gettito.

Tuttavia giova sottolineare che la procedura prevista dal comma in esame appare abbastanza complessa e con possibili risvolti onerosi per gli operatori economici (si pensi alla tempestività del versamento, alla presentazione di fotocopia del documento di identità del cliente e del documento fiscale emesso), aspetti questi che potrebbero anche peraltro indurre i contribuenti ad attivare pratiche elusive.

I successivi **commi 3 e 4** dell'articolo in esame stabiliscono il differimento al 1 maggio 2012 dell'obbligo di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali; questa disposizione non si applica nei riguardi di coloro che si siano già conformati alle disposizioni recate dall'articolo 12, comma 2 del citato DL 201/2011, instaurando appositi rapporti aventi ad oggetto il pagamento elettronico bancario o postale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si ha nulla da osservare.

I **commi da 5 a 7** modificano i vigenti limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, inserendo l'articolo 72-ter nel DPR 602/1973; si interviene poi sulle vigenti norme in materia di espropriazione immobiliare, fissando la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare la procedura di espropriazione immobiliare, modificando l'articolo 76, commi 1 e 2 e l'articolo 77 del citato D.P.R. 602 del 1973.

La nuova disposizione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto in esame con ciò evidenziando che si fanno salve le ipoteche già disposte secondo la precedente normativa¹²; viene, infine, abrogato l'articolo 7 comma 2, lettera gg-*decies* del decreto-legge n. 70 del 2011 che prevedeva la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse di debito. Si stabilisce, quindi, che l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere purché l'importo totale del credito per cui si procede non sia complessivamente inferiore al nuovo limite unico fissato in 20.000 euro.

La RT non considera le norme.

¹² Si rammenta che l'ipoteca poteva essere accesa per il recupero di crediti superiori a 8.000 euro, salvo il caso specifico della prima casa per cui il limite si innalzava a 20.000 euro.

Al riguardo non si ha nulla da osservare atteso che anche il provvedimento originario, incidendo sull'adozione di una misura cautelare, non produceva effetti diretti sulla riscossione.

Il **comma 8** introduce la facoltà, da parte del contribuente di scegliere la modalità di deduzione dei costi relativi a contratti con corrispettivi periodici; infatti si potrà scegliere tra la deduzione secondo gli ordinari criteri di competenza economica o con riferimento alle registrazioni effettuate ai fini IVA dei relativi documenti fiscali.

Il successivo **comma 9** dispone che la disposizione in esame si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

La RT stima che la disposizione non determini sostanziali effetti in termini di gettito erariale, peraltro solo per il primo anno, in considerazione della limitata casistica e del fatto che solo indirettamente incidono sulla redditività dei singoli contribuenti.

Al riguardo si osserva che la nuova possibilità offerta dalla disciplina in esame, che configura una deroga al principio della competenza economica nell'ambito tributario (in quanto in termini civilistici sarà sempre indispensabile agire secondo il criterio della competenza economica), potrebbe produrre effetti di natura finanziaria che, in un'ottica di prudenza, andrebbero adeguatamente quantificati.

Nello specifico, infatti, essendo questo un regime opzionale si presume che sarà adottato da coloro che ne avranno effettiva convenienza, anche con riferimento alle possibili conseguenze che detta opzione produrrà in termini di risultanze degli studi di settore, con ciò andando potenzialmente a sottrarre materia imponibile.

Sul punto sarebbero utili chiarimenti da parte del Governo.

I **commi 10 e 11** prevedono l'innalzamento, dagli attuali 16,53 euro a 30 euro, del limite al di sotto del quale non si procede all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato delle Regioni e degli Enti Locali.

Il nuovo valore massimo del credito tributario per cui non si ha iscrizione a ruolo non opera nel caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Così come si legge nella relazione illustrativa detta norma nasce con la finalità di ottenere maggiore economicità dall'azione amministrativa che deve tener conto del fisiologico aumento dei costi complessivi dell'attività di controllo e riscossione.

La decorrenza della norma è fissata al 1 luglio 2012.

La RT sulla base dei dati tratti da Equitalia spa e relativi alle iscrizioni a ruolo stima i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

milioni di euro

	2012	2013	2014
Fabbisogno e Indebitamento	-1,2	-2,4	-2,4
Saldo netto da finanziare	-2	-4	-4

Al riguardo non appare possibile verificare la quantificazione proposta in mancanza di dati ed elementi informativi che possano esser opportunamente riscontrati; in particolare, non si evince se la stima proposta è al netto dei costi amministrativi che si ridurrebbero per effetto del venir meno dell'attività di controllo e riscossione o è al lordo di detti costi.

Sarebbe opportuno che si rendessero note le grandezze lorde (sia in termini di valore che di numerosità) al fine di comprendere la reale portata finanziaria della norma all'esame.

Il **comma 12**, sempre nell'ottica della semplificazione e della maggiore efficienza dei programmi di controllo automatizzato delle dichiarazioni e dei versamenti, prevede che gli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta siano espressi in euro mediate arrotondamento alla seconda cifra decimale.

La RT non ascrive effetti finanziari

Al riguardo non si ha nulla da osservare.

Il **comma 13** estende alle officine elettriche per uso proprio azionate da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100 Kw, il vigente regime disposto dall'articolo 55 del D.lgs. 504/1995, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, per i quali è prevista la possibilità di corrispondere l'accisa sull'energia elettrica mediante il pagamento di un canone annuale di abbonamento determinato dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane.

La RT evidenzia che l'intervento normativo non comporta effetti. Così come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, la norma trova necessità nella semplificazione degli adempimenti da parte di soggetti che richiedono l'attivazione di una officina elettrica per uso proprio; la procedura per pervenire al rilascio della licenza,

infatti, appare eccessivamente onerosa per i contribuenti rispetto al gettito tutelato ed in più l'attività di controllo e verifica da parte degli uffici appare particolarmente gravosa ed onerosa.

Al riguardo la RT non fornisce dati che consentano di verificare l'assenza di riflessi finanziari.

Sarebbe opportuno valutare eventuali effetti netti di gettito derivanti dalla modifica delle modalità di pagamento dell'accisa che prevedono la possibilità di corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale, a fronte del previgente pagamento dell'imposta in base al consumo annuale effettivo.

Il **comma 14** estende anche alle imprese di assicurazioni la disciplina recata dall'articolo 11-*bis* del D.Lgs. 201/2011 che prescrive l'applicazione della procedura telematica (in uso nelle indagini finanziarie a fini tributari) alle richieste ed alle notifiche a banche ed intermediari finanziari, nonché alle relative risposte, con scopi di semplificazione, riduzione e razionalizzazione delle attività finanziarie.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si ha nulla da osservare.

Il **comma 15** abroga la disposizione contenuta nell'articolo 2 comma 35-*octies* del decreto-legge n. 138 del 2011 con cui si introduceva un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero nella misura pari al 2% dell'importo trasferito per singola operazione con un misura minima di prelievo pari a 3 euro. Era prevista apposita esenzione per i trasferimenti effettuati verso i paesi dell'Unione europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Nella relazione illustrativa si legge che tale abrogazione è dovuta alla necessità di diminuire il costo medio globale di trasferimento delle rimesse e favorire la cooperazione tra le organizzazioni nazionali ed internazionali a seguito degli accordi intercorsi in sede sia del vertice G8 dell'Aquila, sia del vertice G20 di Cannes. Inoltre l'obiettivo della norma è anche quello di evitare che si utilizzino canali di trasferimento non ufficiali e non autorizzati, privi di forme di controllo, tracciabilità, protezione e tassazione. Tale deviazione di flussi monetari su canali illegali è stimata in 2 mld di euro annui.

La RT evidenzia che i potenziali effetti negativi derivanti dall'abrogazione in questione sono di non rilevante entità vista l'area di non imponibilità e di esenzione prevista.

Al riguardo la RT annessa alla disciplina che ha introdotto l'imposta di bollo sui trasferimenti, di cui al citato articolo 2 comma 35-*octies* del decreto-legge n. 138 del 2011, non ascriveva effetti di maggior gettito (anche se ne affermava l'esistenza) in assenza di dati puntuali sulla frequenza e ammontare dei versamenti effettuati da soggetti privi di codice fiscale e matricola INPS.

Tuttavia, tenuto conto del periodo di vigenza della norma, sarebbe utile acquisire indicazioni sugli effettivi versamenti effettuati, anche al fine di operare una più puntuale quantificazione della disposizione in esame.

Il **comma 16**, con finalità di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, estende anche ai provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la regola prevista per i direttori delle Agenzia fiscali per la quale la pubblicazione dei provvedimenti sui siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si ha nulla da osservare.

Articolo 4

(Fiscalità locale)

Comma 1

(Pubblicazione delibere di variazione addizionale comunale all'Irpef)

A seguito della modifica operata con il comma in esame all'articolo 14, comma 8, del D.lgs. n. 23 del 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sull'apposito sito informatico, purché la pubblicazione abbia luogo entro il 20 dicembre dell'anno al quale le delibere stesse si riferiscono (non più, quindi, entro il 31 dicembre in base alla normativa previgente).

La RT osserva che in proposito non ci sono effetti finanziari.

La relazione illustrativa evidenzia che l'anticipazione del termine è stato disposto in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360 del 1998, a proposito della pubblicazione sull'apposito sito informativo delle delibere di variazione dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF. La previsione del medesimo termine di pubblicazione per entrambe le fattispecie mira a semplificare gli adempimenti da parte di comuni e a garantire ai contribuenti e sostituti di imposta un più agevole monitoraggio delle informazioni sul sito del Ministero.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 2 (Imposta RCA)

Il comma 2 prevede che trovano applicazione su tutto il territorio nazionale le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 68 del 2011 che, nel disciplinare i tributi propri connessi al trasporto su gomma, tra l'altro, definisce la natura dell'imposta predetta come tributo proprio derivato delle province, ne individua l'aliquota, prevede la possibilità per le province dall'anno 2011 di aumentare o diminuire tale aliquota in una percentuale massima indicata (3,5%), disciplina gli effetti delle variazioni con riferimento alla data di pubblicazione della delibera provinciale sul sito informatico del MEF.

La RT, dopo aver illustrato brevemente la disposizione, osserva che la stessa non comporta effetti finanziari.

Secondo la relazione illustrativa, la norma intenderebbe superare la problematica derivante dal fatto che le disposizioni del D.Lgs. n. 68 del 2011, ed in particolare l'art. 17, sono applicabili solo alle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario. L'obiettivo di una generalizzata applicazione su tutto il territorio nazionale non è stato conseguito - si legge sempre nella relazione - neppure con la recentissima abrogazione del comma 5 del citato articolo 17 (ad opera dell'art. 28, comma 11-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011). Il Governo evidenzia, altresì, che l'adozione delle deliberazioni da parte delle province delle autonomie speciali pone dei gravi problemi poiché il MEF deve pubblicare sul sito le deliberazioni in questione e proporre

l'impugnativa nel caso in cui la provincia non intenda annullare l'atto. Ricorda quindi che le variazioni di aliquota hanno effetto, a norma dell'art. 17, comma 2 del citato decreto legislativo, a decorrere dal 1 giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito e, considerati gli obblighi di applicazione dell'imposta a carico degli assicuratori, si determinano problematiche poste dalle esigenze di rimborso ai contribuenti, a seguito dell'eventuale vittorioso esperimento del contenzioso presso il TAR promosso dal MEF ed avente ad oggetto le predette delibere.

Al riguardo, alla luce di quanto si legge nella relazione illustrativa, non è ben chiaro come lo scopo perseguito dal Governo si possa realizzare semplicemente attraverso l'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 17 a tutto il territorio nazionale. In particolare non si comprende la portata dell'intervento (la norma sembrerebbe rendere applicabile all'intero territorio nazionale tutte le disposizioni dell'art. 17 e quindi anche quelle che avrebbero concorso a determinare le problematiche evocate nella relazione illustrativa); non sembrerebbero tenute in considerazione poi le esigenze di coordinamento con l'art. 16 del D.Lgs. n. 68 del 2011, che riferisce le disposizioni del Capo II, e quindi anche l'art. 17, alle sole province delle regioni a statuto ordinario e quelle con l'art. 27 della legge 42/2009, in relazione al raccordo con la finanza delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Per i possibili riflessi finanziari della predetta disposizione, si chiedono chiarimenti in proposito.

Comma 3

(Versamento dell'1 per mille del gettito IMU all'ANCI)

Il comma 3, per effetto della soppressione dell'ICI e dell'introduzione dell'IMU, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 il comune versa, entro il 30 aprile di ogni anno, il contributo dell'1 per mille del proprio gettito IMU all'ANCI.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, si segnala che l'introduzione dell'IMU e la connessa soppressione dell'ICI ha determinato per i comuni un incremento di gettito fiscale anche se compensato dallo Stato con una riduzione dei trasferimenti erariali. Di conseguenza, pur se la norma in esame non modifica la misura percentuale del contributo che il comune deve versare all'ANCI, determina di fatto un maggiore onere per il comune e un maggior introito per l'ANCI, essendo variata in aumento l'entità del gettito su cui calcolare il contributo dell'1 per mille.

Comma 4

(Sblocco tributi locali e regionali)

Il comma 4 abroga le disposizioni che imponevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali.

La RT non ascrive effetti di gettito alla norma, evidenziando che essa si limita ad introdurre una facoltà, della quale gli enti territoriali potranno avvalersi o meno.

Al riguardo, poiché non è da escludere che tale facoltà sia in concreto esercitata, stante il rilievo finanziario della disposizione, sarebbe opportuno avere, anche ai fini meramente conoscitivi, una stima del gettito potenzialmente conseguibile con l' incremento delle aliquote e tariffe considerate.

Commi 5 e 6

(Ripristino trasferimento per rimborso ICI prima casa alle RSS e trasferimenti del Ministero dell'interno in favore degli enti locali relativi all'anno 2012)

Il comma 5, inserendo un inciso alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 che abroga interamente l'art. 1 (esenzione prima casa ICI) del decreto-legge n. 93 del 2008, ripristina in favore dei comuni situati nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano il diritto a fruire del rimborso della minore imposta percepita in relazione all'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale del soggetto passivo.

Il comma 6 permette al Ministero dell'interno di erogare agli enti locali, per l'anno 2012, i trasferimenti erariali ancora dovuti.

La RT afferma, in relazione che le disposizioni non comportano effetti finanziari, in quanto si consente al Ministero dell'interno di erogare gli specifici rimborsi utilizzando risorse già iscritte in bilancio (in relazione al comma 5) e di corrispondere agli enti locali che ne hanno diritto, nell'anno 2012, i trasferimenti erariali ancora dovuti (in relazione al comma 6). Viene esplicitato che le disposizioni sono state introdotte in quanto l'attuale sistema di federalismo fiscale riguarda solo le province ed i comuni delle regioni a statuto ordinario e che gli enti locali delle RSS (e quelli delle RSO in via residuale) sono ancora beneficiarie di contributi erariali.

Al riguardo, si osserva che le modalità utilizzate per "confermare" il diritto al rimborso della minor imposta percepita (ICI) non agevolano la lettura. Con l'occasione sembrerebbe farsi rivivere, infatti, un comma abrogato nella sua interezza (non già soltanto il suo secondo periodo)¹³ con la precisazione che lo stesso comma continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei citati territori. In via ulteriore, visto che il secondo periodo del comma 4 pone una eccezione per le regioni Sardegna e Sicilia, il riferimento ora ai comuni ricadenti nelle Regioni a statuto speciale (articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame) potrebbe dar luogo ad incertezze applicative.

La disposizione, inoltre, da ritenersi reintrodotta senza formali limitazioni temporali, sembrerebbe esplicitare i suoi effetti in via temporanea riguardando una imposta, l'ICI, e una esenzione (relativa alla prima casa) non più operanti.

Sarebbe opportuno che il Governo, ai fini di una esigenza conoscitiva, fornisca informazioni articolate anche sulle risorse interessate a rimborsi e trasferimenti.

¹³ Il testo del comma 4 è il seguente: 4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Commi 7-9

(Acconto risorse dovute ai Comuni da parte del Ministero dell'interno e sanzioni a carico degli enti locali strutturalmente deficitari)

I commi 7 e 8 dispongono che entro il mese di marzo 2012 sia corrisposto, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011. Per i soli comuni delle regioni Sicilia e Sardegna l'acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011. Le somme erogate a titolo di acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimento erariale o di risorse da federalismo fiscale e in caso di loro insufficienza il recupero è effettuato, da parte dell'Agenzia delle entrate, all'atto del riversamento ai comuni dell'IMU.

Il comma 9, nel sostituire il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), modifica le modalità di calcolo della sanzione a carico di province e comuni strutturalmente deficitari che non rispettano le prescrizioni previste a loro carico. Per effetto della modifica la sanzione applicata è pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio e non più all'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza.

La RT afferma che il comma 7 non ha effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto esclusivamente finalizzato a prevedere un acconto in favore dei comuni delle spettanze che dovranno comunque essere riconosciute agli stessi enti nell'anno 2012 e che il Ministero dell'interno non è ancora legittimato ad erogare in attesa del perfezionamento dei decreti relativi al federalismo municipale.

Parimenti, il comma 9 non ha effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto volto a rendere più efficace la sanzione a carico di province e comuni strutturalmente deficitari che non rispettano le prescrizioni previste a loro carico dall'articolo 243 del TUEL.

La relazione illustrativa relativamente ai commi 7 e 8 aggiunge che l'acconto è finalizzato ad evitare il ricorso da parte dei Comuni ad onerose anticipazioni di tesoreria, che potrebbero rendersi necessarie a seguito di carenze di liquidità, per effetto dei tempi non brevi necessari per l'attuazione delle norme in materia di federalismo municipale per l'anno 2012.

Al riguardo, occorrono chiarimenti in ordine alle possibili interazioni tra la disposizione in esame e quanto previsto, in tema di tesoreria unica, dall'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Commi 10 e 11 (Soppressione addizionale energia elettrica)

Il comma 10 dispone che, a decorrere dal 1° aprile 2012, vengano soppresse le addizionali provinciale e comunale all'accisa sull'energia elettrica, ancora in vigore nelle Regioni a statuto speciale.

Il comma 11 prevede che il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è ridotto di 180 mln per l'anno 2012 e 239 mln annui a decorrere dall'anno 2013.

La RT afferma che le disposizioni comportano un effetto negativo complessivo di 239 mln su base annua e di 180 mln per il 2012 (considerando che la previsione normativa in esame decorre dal 1° aprile dell'anno in corso); viene inoltre specificato che dall'analisi dei dati dei consumi dei kwh di energia elettrica sottostante la previsione di entrata 2011 è stimabile una perdita di circa 76 mln annui riferita all'addizionale comunale e di circa 163 mln annui con riferimento alla soppressione di quella provinciale.

Al riguardo, si ricorda che, dando seguito a quanto previsto da specifici decreti legislativi in materia di federalismo¹⁴, due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2011¹⁵, hanno provveduto ad un aumento dell'accisa erariale sull'energia elettrica, sia per uso domestico che per uso industriale, tanto nelle regioni a statuto ordinario che in quelle a statuto speciale, in relazione alla cessazione, a partire dal 1° gennaio 2012, dell'addizionale comunale e di quella provinciale sull'energia elettrica stessa, nelle regioni a statuto ordinario. La norma in esame provvede, quindi, ad un allineamento sotto tale profilo, anche per i territori delle regioni a statuto speciale, al fine di evitare una doppia imposizione (accisa erariale incrementata ed addizionali).

La quantificazione contenuta nella RT in esame (ovvero la perdita di 76 mln per la soppressione dell'addizionale comunale e di 163 mln per il venir meno di quella provinciale) corrisponde a quella della RT allegata al disegno di legge di conversione in legge del

¹⁴ Cfr. D.Lgs. n. 23 del 2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), articolo 2, comma 6 e decreto legislativo n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard), articolo 18, comma 5.

¹⁵ Recanti rispettivamente: Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica e Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

decreto-legge n. 1 del 2012¹⁶, che la riportava in quanto il comma 4 dell'articolo 35 disponeva che parte delle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica fossero destinate a compensare i maggiori interessi connessi con le predette disposizioni.

In relazione a quanto esposto, non sembra che si possano escludere possibili riflessi finanziari derivanti dall'eventualità dell'insorgere di contenziosi in relazione alla vigenza - a carico degli utenti dei territori delle Regioni a statuto speciale - di una doppia imposizione nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2012, diversamente da quanto si è verificato per le regioni a statuto ordinario.

Si osserva da ultimo che il reiterarsi, a breve distanza nel tempo, di disposizioni che intervengono sulla medesima materia non agevola la comprensione e l'analisi del complesso degli effetti finanziari che le stesse determinano.

Comma 12

(Procedura per il rimborso della quota di IRAP riferita al costo del lavoro)

Il comma 12 inserisce un nuovo comma dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 - riguardante agevolazioni fiscali riferite alla quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi - al fine di precisare che le modalità di presentazione di talune istanze di rimborso dell'IRAP relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012 verranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

La RT, precisando che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sarà riferito alle istanze di rimborso dell'IRAP relative a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti ai sensi dell'articolo 38 del DPR 602/1973, afferma che la disposizione non comporta oneri, mentre potrebbe determinare una razionalizzazione con riferimento ai rimborsi in questione

¹⁶ Cfr. A.S. 3110, articolo 35, comma 4.

Al riguardo, si rileva che la configurazione della disposizione non appare suscettibile di escludere in maniera certa eventuali nuovi o maggiori oneri in relazione ai rimborsi le cui modalità verranno disciplinate dal previsto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In proposito, tra le disposizioni dell'art. 6 del D.L. 185/2008 richiamate nel nuovo comma 1-*quater* introdotto con il provvedimento in esame, il comma 4 prevede che i rimborsi sono eseguiti nel rispetto di limiti di spesa fissati per gli anni dal 2009 al 2011 e che ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Si prevede, inoltre, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del citato articolo 6.

In relazione a quanto precede, appaiono opportuni chiarimenti dal Governo.

TITOLO II
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA

Capo I
EFFICIENTAMENTO

Articolo 5
(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della
fiscalità, Equitalia Giustizia)

Commi 1-3
(Versamenti tributari)

Il comma 1 modifica l'articolo 10, comma 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 nel senso di differire al 30 aprile, invece del 31 marzo c.a, l'obbligo di

pubblicare integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2011, così come disciplinato dall'articolo 1 comma 1-*bis* del D.P.R. n. 195 del 1999, ciò al fine di tenere in debito conto gli andamenti economici e dei mercati o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza o di normalità economica.

In relazione illustrativa si legge che il breve differimento è reso necessario per consentire la determinazione degli indicatori di coerenza applicabili al nuovo regime premiale introdotto dal citato articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La RT non considera la norma.

Al riguardo non si ha nulla da osservare, in considerazione della brevità della proroga del termine recato dalle disposizioni vigenti in tema di studi di settore.

I commi 2 e 3 prevedono l'anticipazione dei versamenti in acconto dell'imposta di bollo virtuale e dell'imposta sulle assicurazioni; in particolare per l'imposta di bollo da assolversi in modo virtuale (articolo 15-*bis*, comma 1, del D.P.R. n. 642 del 1972) la scadenza del versamento dell'acconto passa dal 30 novembre al 16 aprile di ogni anno, mentre per il versamento in acconto dell'imposta sulle assicurazioni (articolo 9, comma 1-*bis*, della legge n. 1216 del 1961) il termine passa dal 30 novembre al 16 maggio di ogni anno e l'ammontare dell'acconto è determinato come quota (12,5%) dell'imposta dovuta per l'anno precedente, provvisoriamente determinata.

La RT evidenzia che il gettito che viene anticipato è di circa 3mld di euro per l'imposta di bollo assoluta in modo virtuale, mentre è di circa 15mld di euro annui per l'imposta sulle assicurazioni. Pertanto conclude rappresentando che la disposizione comporta un risparmio in termini di interessi per il Bilancio dello Stato, a decorrere dal 2012, che non viene prudenzialmente considerato atteso che il relativo effetto potrà esser registrato a consuntivo.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nella considerazione che si tratta di anticipo di riscossione di somme a titolo di acconto nell'ambito del medesimo anno finanziario. Tuttavia occorre precisare che mentre il calcolo dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, secondo la precedente normativa, veniva effettuato su dati certi derivanti dalla presentazione della liquidazione (in quanto il termine del 30 novembre era successivo all'adempimento della liquidazione), ora l'acconto sembra doversi definire in base ad ammontari provvisoriamente determinati, con ciò lasciando una zona di indefinitezza circa il *quantum* della base imponibile posta come

variabile determinante ai fine della quantificazione dell'acconto da versare.

Si invita, pertanto, a valutare l'opportunità di un chiarimento, anche sotto il profilo redazionale, al fine di evitare in sede applicativa comportamenti elusivi volti al versamento di minori acconti in assenza di criteri certi di determinazione.

Commi 4-6

(Continuità dei servizi di gestione del sistema informativo della fiscalità)

Il comma 4 è finalizzato a garantire la continuità dei servizi di gestione del sistema informativo della fiscalità attraverso la proroga degli istituti contrattuali in essere tra la Sogei Spa e le Strutture dell'amministrazione finanziaria, fino al completamento dell'iter procedurale che condurrà alla stipula del nuovo contratto quadro.

Il comma 5 prevede l'adeguamento dei massimali contrattuali in relazione all'effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che i corrispettivi unitari sono determinati utilizzando gli strumenti di revisione già individuati nel contratto quadro.

Il comma 6 dispone che dai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non si occupa della disposizione.

La relazione illustrativa afferma che il rapporto tra la Sogei e le strutture dell'amministrazione finanziaria è regolato da un contratto quadro e, attualmente, è in corso l'iter procedurale finalizzato alla stipula del nuovo contratto quadro 2012-2017. Le strutture dell'amministrazione finanziaria stanno operando sulla base della proroga del contratto quadro 2006/2011, con scadenza al 29 febbraio 2012. È necessario, quindi, assicurare che, nelle more, siano resi all'amministrazione finanziaria i servizi informatici necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e il conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Al riguardo, nulla da osservare nel presupposto che la proroga del contratto quadro 2006-2011 e la conseguente determinazione dei corrispettivi unitari utilizzando gli strumenti di revisione già individuati nel contratto quadro, dia luogo ad oneri in linea con quanto scontato nei tendenziali di spesa.

Comma 7

(Modifica al comma 2, dell'articolo 1, della legge n. 196 del 2009)

La norma, nel modificare il comma 2 dell'articolo 1 della legge di contabilità e finanza pubblica, chiarisce quali sono le amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica. Si specificano quali sono, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012, i comunicati dell'ISTAT relativi all'individuazione delle amministrazioni pubbliche da inserire nel conto economico e si precisa che sono destinatari delle disposizioni in materia di finanza pubblica anche le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'aver specificato, per l'anno 2011 e per l'anno 2012 e successivi, i comunicati stampa ISTAT di individuazione delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico della PA, possa comportare la fuoriuscita, ovvero confermi la permanenza, di enti e soggetti pubblici da tale aggregato, con possibili effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Comma 8

(Aggio per gestione FUG)

Il comma 8, modificando l'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 143 del 2008, dispone che Equitalia Giustizia spa incasserà l'aggio ad essa spettante quale remunerazione per la gestione delle risorse intestate "Fondo unico giustizia" secondo il principio della prededuzione; con tale principio, secondo la precedente normativa, venivano recuperate le sole spese di gestione del citato Fondo unico di giustizia.

La RT non prende in considerazione la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la norma in questione rappresenti una mera anticipazione, nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, delle somme a titolo di aggio che lo Stato deve corrispondere ad Equitalia Giustizia S.p.A..

Articolo 6

(Attività e certificazioni in materia catastale)

Comma 1

(Competenze istituzionali Agenzia del territorio)

Con le modifiche apportate all'art. 64 del D.Lgs. n. 300 del 1999 si intendono chiarire le competenze dell'Agenzia del territorio, anche nella prospettiva di un più ampio coinvolgimento della stessa in alcune fasi delle operazioni di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di prossima attuazione, in particolare nello svolgimento di valutazioni immobiliari e prestazioni di servizi tecnico-estimativi. Con il nuovo comma 3-bis dell'articolo 64 si chiarisce, infatti, la competenza istituzionale dell'Agenzia del territorio al fine di evitare incertezze operative precisando che alla stessa sono consentite attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimativa e servizi estimativi che possono offrire direttamente sul mercato. Si precisa che le Amministrazioni dello Stato e gli enti strumentali che intendano avvalersene possono farne richiesta e fruirne previa stipula di accordi (ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990) per i quali si dispone l'obbligo di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, per quanto di competenza non si ha nulla da osservare. Si segnala, peraltro, che non è chiaro se l'espressione "enti strumentali alle amministrazioni pubbliche", indicati quali potenziali fruitori dei servizi tecnico-estimativi, sia da intendere come riferita a soggetti che fanno parte delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri di contabilità nazionale. Al fine di una più agevole individuazione dei criteri di tariffazione dei servizi prestati dall'Agenzia e nell'ottica di evitare incertezze applicative, si invita a valutare l'opportunità di un chiarimento sulla portata della disposizione, con particolare riguardo all'utilizzo dell'espressione predetta.

Comma 2

(TARES)

La disposizione, che modifica il comma 9 dell'art. 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di agevolare l'applicazione della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) - che, si ricorda, è determinata con riguardo all'80 per cento

della superficie catastale - affida all'Agenzia del territorio il compito di fissare una superficie convenzionale sulla base degli elementi in suo possesso, per quelle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, in modo che tale superficie possa costituire la base imponibile in relazione alla quale calcolare l'imposta a titolo di acconto, salvo conguaglio, nelle more della presentazione della planimetria catastale¹⁷. Analoga possibilità è prevista per gli immobili a destinazione ordinaria ai quali è stata attribuita la rendita presunta.

La RT, dopo aver ricordato che le unità immobiliari alle quali non è associata una planimetria sono circa il 6 per cento del totale ed aver illustrato le finalità dell'intervento normativo in esame (rendere subito disponibile una superficie convenzionale dell'immobile ai fini dell'applicazione del tributo, a fronte dei tempi lunghi necessari alla produzione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale) osserva che la nuova norma non determina una riduzione di gettito ma è volta ad assicurarlo consentendo a tutti i contribuenti di poter disporre di una base imponibile in tempo utile per il pagamento dell'imposta.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 3 e 4

(Dichiarazioni relative all'uso del suolo)

Si tratta di disposizioni che mirano ad offrire all'Agenzia del territorio dati omogenei e completi in relazione a taluni adempimenti riguardo le dichiarazioni, relative all'uso del suolo, utili ai fini dell'aggiornamento del catasto. A tal fine si prevede che i soggetti interessati rendano tali dichiarazioni con le modalità che saranno definite dal Direttore dell'agenzia del territorio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si prevede, inoltre, che le sanzioni correlate all'omissioni delle predette dichiarazioni o alla incompletezza e non veridicità delle stesse operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento direttoriale sopra indicato.

La RT non considera le disposizioni.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

¹⁷ L'art. 14, comma 9 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che qualora, sulla base delle risultanze degli atti catastali, non sia possibile determinare la superficie catastale, a richiesta del Comune, gli intestatari, provvedono a presentare all'agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile.

Comma 5 (Certificati ipotecari e catastali)

Con la disposizione in esame, le norme in tema di "Decertificazione" nei rapporti con la PA di cui ai commi 01 e 02 del DPR 445/2000¹⁸ non trovano applicazione per i certificati e per le attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie nonché per i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

La RT, dopo aver osservato che la riferibilità delle norme in tema di c.d. auto-certificazioni ai rapporti con l'Agenzia del territorio per la materia ipo-catastale è pericoloso per le esigenze di gettito e per la necessaria certezza del diritto e delle posizioni giuridiche soggettive, non ascrive alla disposizione in esame effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare anche in considerazione degli effetti finanziari positivi che derivano dalle entrate correlate al rilascio di certificazioni.

Articolo 7 (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

Si prevede l'obbligo per il MEF di acquisire il parere del Consiglio di Stato sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici e sugli schemi di provvedimento che definisce i criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riguardo a specifiche tipologie di gioco ed in relazione alle caratteristiche del concessionario.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

¹⁸ I commi 01 e 02 del DPR 445/2000 così dispongono: "01 Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47." "02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Capo II
POTENZIAMENTO

Sezione I
Accertamento

Articolo 8
(Misure di contrasto all'evasione)

Commi 1-3

(Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo)

Il comma 1, modificando il comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge n. 537 del 1993, interviene modificando il regime di indeducibilità di costi e spese riferibili a fattispecie qualificabili come reato. In particolare, con la novella, si circoscrive l'area di indeducibilità che riguarda ora costi e spese, non più semplicemente "riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato", ma direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Si prevede il diritto al rimborso in favore del contribuente per i casi in cui intervenga sentenza di assoluzione.

Il comma 2 prevede, altresì, che non concorrono a formare il reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. Introduce, inoltre, una specifica sanzione amministrativa pecuniaria in relazione all'antigiuridicità dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il comma 3 contiene una disposizione transitoria che applica alle fattispecie predette il principio del *favor rei*; disciplina, altresì, in relazione a tutte le predette fattispecie interessate dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 8 del provvedimento esame, le modalità di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

La RT esprime l'avviso che le disposizioni in esame, introducendo elementi di maggiore chiarezza nella materia, siano suscettibili di determinare effetti positivi in termini di gettito -che non vengono valutati in un'ottica prudenziale - in relazione alle maggiore definizione delle fattispecie di indeducibilità. Sulla base di quanto emerso nell'esperienza applicativa delle previgenti disposizioni - si

sono registrate contestazioni di indeducibilità delle fattispecie richiamate per un ammontare annuo medio di circa 10 mld annui, in relazione alle quali è stato di fatto recuperato un gettito assai limitato.

Al riguardo, si rileva che la disposizione, limitando l'area di indeducibilità (e quindi ampliando l'area di deducibilità) rispetto al regime previgente, determinerebbe *ipso iure* una perdita di gettito. La RT si limita ad indicare il valore, non irrilevante, delle contestazioni (10 mld di euro), ma non fornisce dati sul gettito complessivo atteso e riveniente dal previgente regime di indeducibilità. Anche la circostanza che non è dato conoscere gli esiti dei contenziosi in essere (la RT in proposito si limita a riferire che solo pochi casi sono approdati a sentenze di primo grado, senza altra specificazione), indurrebbe ad un approfondimento ulteriore. Inoltre, andrebbe verificato se la formulazione delle nuove disposizioni possa ritenersi idonea a superare i profili problematici che hanno determinato il contenzioso in essere (con riferimento, ad esempio all'interpretazione da attribuire alla espressione "attività qualificabili", che si rinviene anche nel testo previgente e che aveva originato incertezze applicative, ovvero al significato da attribuire alla frase "i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio" di cui al nuovo comma 4-*bis*).

Sotto altro aspetto, si evidenzia che, per quanto concerne la definizione dell'area di indeducibilità, poiché ci si riferisce al diretto utilizzo dei beni o servizi per il compimento degli atti delittuosi, sembrerebbero rimanere esclusi i soggetti terzi coinvolti nelle frodi carosello, con possibili conseguenze in ordine al gettito.

Si sottolinea, poi, che la RT non fa alcun cenno ai possibili effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in materia di IRAP (art. 8, comma 3, ultimo capoverso).

In merito ai profili problematici evidenziati, appare opportuno acquisire chiarimenti.

Commi 4-8

(Inadempimenti in tema di studi di settore e liste selettive)

Il comma 4 riguarda le conseguenze di alcuni inadempimenti in tema di studi di settore ed è volta a disincentivare, attraverso il ricorso all'accertamento induttivo, la compilazione non corretta della relativa modulistica.

Il comma 5 prevede che la modifica disposta dal comma precedente si applichi agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 6, che riguarda il rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, attribuisce alla Guardia di finanza la facoltà di istruire indagini finanziarie per approfondimenti legati alle attività di istituto, ai fini della effettuazione di proposte all'Agenzia delle entrate per la richiesta di misure cautelative.

Il comma 7 prevede che le infrazioni di cui agli articoli 49 (Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore) e 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) del d.lgs n. 231 del 2007 vengano comunicate alla Guardia di finanza e non più direttamente all'Agenzia delle entrate.

Il comma 8 attribuisce all'Agenzia delle entrate la possibilità di elaborare liste selettive con i nominativi dei contribuenti che siano stati più volte segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di finanza per violazione dell'emissione di ricevuta o scontrino fiscale.

I commi dal 4 all'8 non sono corredati di **RT**.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Comma 9

(Partite IVA inattive)

Il comma 9 introduce due modificazioni nel D.P.R. n. 633 del 1972: la lettera a) sostituisce il comma 15-*quinquies* dell'articolo 35, che prevede l'invio automatizzato di una comunicazione da parte della Agenzia delle entrate ai titolari di partita IVA che pur avendone l'obbligo, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l'invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo; la lettera b) inserisce il comma 35-*quater* che prevede l'attivazione di un servizio on line per verificare l'esistenza e la correttezza di tutte le partite IVA nazionali.

La RT sottolinea che le disposizioni intendono anche contrastare il fenomeno delle frodi in materia di IVA in ambito nazionale e non associa alla norma effetti diretti di gettito.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Commi 10-12

(Coordinamento relativo all'imposta di registro)

Il comma 10 contiene un'integrazione dell'articolo 76 del TU delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, per operare - in base a quanto esplicita la relazione illustrativa - un raccordo reso necessario dall'avvenuta introduzione nella legislazione della cedolare quale opzione per la tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili, per garantire all'amministrazione di effettuare opportuni controlli con modalità e termini compatibili con il regime opzionale citato.

Il comma 11 abroga il comma 10 dell'articolo 14 della legge 183/2011, che prevedeva che i soggetti in contabilità semplificata potessero sostituire gli estratti conto alla tenuta delle scritture contabili; tale disposizione non è infatti coerente - in base alla relazione illustrativa - con l'introduzione, a decorrere dal 2013, del regime premiale per favorire la trasparenza di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 201/2011, che prevede altre forme di semplificazione degli adempimenti contabili.

Il comma 12 apporta modifiche agli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e avvisi di addebito esecutivi emessi dall'INPS.

I commi da 10 a 12 non sono corredati di **RT**.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

Commi 13-17

(Bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero)

I commi 13, 14, 15, e 16, lettere a), b), d) e i) prevedono una serie di modifiche formali o operative direttamente o indirettamente¹⁹ riferibili all'art. 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero. Tra le novità si chiarisce che i conti deposito, bancari o postali, sono assoggettati ad imposta proporzionale (c. 13, 14 e 15); si prevede, in relazione a quote o azioni di OICR non inserite in rapporti di custodia o amministrazione, la possibilità per l'intermediario di effettuare disinvestimenti in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo (c. 16, lett. a); si permette, nella determinazione dell'imposta di bollo dovuta sulle attività rimpatriate consistenti in somme di danaro, di non tener conto dell'imposta di bollo corrisposta per le medesime attività nel 2011 (c. 16, lett. b); si dispone per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso

¹⁹ L'art. 19, c. 1, ha novellato i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 13 (fatture, note, conti ed estretti di conti) della tariffa in materia di imposta di bollo. I commi 13, 14 e 15 dell'art. 8 del provvedimento in esame intervengono invece direttamente sulle disposizioni della Tariffa, con effetti della novella fatti retroagire al 1 gennaio 2012.

concernente le imposte su valori scudati l'applicazione delle norme relative alle imposte sui redditi in luogo di quelle in materia di imposta di bollo (c. 16,lett. d).

La RT, che considera unitariamente le predette disposizioni, non associa ulteriori effetti di gettito rispetto a quelli già valutati in sede di relazione tecnica al provvedimento originario.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Il comma 16, lettera e), sostituisce il comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, disponendo, ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero ed in modo innovativo rispetto al testo previgente, l'esclusione del pagamento del tributo dovuto dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per il possesso degli immobili all'estero, nel caso in cui il relativo importo non superi 200 euro. Per quanto riguarda gli immobili situati in paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, la base imponibile corrisponde a quella utilizzata nel Paese estero per l'assolvimento di imposte sul patrimonio o, in mancanza, quello utilizzato in via generale.

Il comma 16, lettera f) dispone la riduzione della medesima imposta, dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili adibiti ad abitazione principale all'estero, a favore dei soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e a favore delle persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga al TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati; viene, inoltre, introdotta, con riferimento all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, una detrazione forfetaria di 200 euro. Per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione può arrivare fino ad un massimo di 400 euro, in presenza di figli, in ragione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, residente e dimorante abitualmente in tale unità abitativa.

Il comma 16, lettera g) prevede che, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall'imposta sugli immobili all'estero si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura anche reddituale (oltre che patrimoniale, come previsto in via generale) gravanti sullo stesso immobile.

Il comma 16, lettera h) riguarda l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e prevede che essa venga applicata nella misura fissa di 34,2 euro annui, limitatamente ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

La RT associa al comma 16, lettera e), una perdita di gettito - per competenza e per cassa - pari a 1,7 mln in ragione di anno. La stima è stata effettuata attraverso elaborazioni sui dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel

2011, Quadro RW Sezione II, analizzando la distribuzione degli immobili situati all'estero con riferimento al valore dichiarato. Si specifica di aver tenuto conto anche di crediti per imposte versate nello Stato in cui è situato l'immobile (quantificati in 1/3 dell'imposta).

Con riferimento al comma 16, lettera f), la RT afferma che la stima condotta in sede di relazione tecnica di accompagnamento alla norma originaria, basata sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011, non comprende gli immobili relativi ai soggetti in esame - in quanto questi non erano tenuti alla relativa indicazione in sede di dichiarazione - e che, trattandosi di un recupero di gettito, la stima non era stata estesa, in via prudenziale, ad altri soggetti. Per questo motivo, la norma non viene considerata suscettibile di determinare effetti di gettito rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica alla norma originaria.

Con riferimento alla lettera g), la RT afferma che, in considerazione del fatto che nella stima condotta in sede di relazione tecnica alla norma originaria era stata ipotizzata una riduzione di 1/3 del gettito per tenere conto di crediti di imposte versate negli stati esteri, gli eventuali effetti di minor gettito associabili al presente ampliamento risultano verosimilmente ricompresi nella diminuzione di gettito a suo tempo stimata, in virtù del carattere di prudenzialità dell'ipotesi adottata in quella sede.

Alla disposizione di cui al comma 16, lettera h) la RT associa un minor gettito annuo - di competenza e di cassa) pari a 0,9 mln per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e a 1,7 mln a partire dal 2013. Tale perdita di gettito è stata quantificata utilizzando i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione II e sommando algebricamente gli effetti negativi derivanti dalla mancata applicazione delle aliquote di imposizione previste dalla normativa previgente (ovvero 0,10% per gli anni 2011 e 2012 e 0,15% dal 2013) agli effetti positivi determinati dall'applicazione di un'imposta in misura fissa pari a 34,20 euro per ciascun conto corrente rientrante nella fattispecie indicata, e tenendo altresì conto di una riduzione, ipotizzata nella misura di 1/3, per tenere conto di crediti per imposte versate nello stato estero.

Al riguardo, si rileva che non risulta possibile la verifica puntuale delle quantificazioni della RT, in quanto vengono utilizzate elaborazioni su dati relativi ad immobili situati all'estero (nel caso

della lettere e) e g) del comma 16) o comunque a dati concernenti i conti correnti esteri, [lettera h) del medesimo comma 16] che non sono riscontrabili attraverso le fonti disponibili.

Con riferimento alle disposizioni introdotte dalla lettera e), si osserva che è previsto un diverso criterio di determinazione della base imponibile dell'imposta sugli immobili esteri, nel caso in cui essi siano situati nell'Unione europea, ovvero in Paesi dello Spazio economico europeo. La RT non provvede a considerare specificamente il minor gettito derivante, in termini di competenza e di cassa, dal differente criterio di determinazione della base imponibile per i predetti immobili, né a quantificare espressamente il minor gettito riferibile alla esenzione dal pagamento dell'imposta, se minore di 200 euro.

Sotto il profilo metodologico, a proposito delle disposizioni di cui al c. 16, lett. f), la mancata considerazione della perdita di gettito per gli immobili relativi ai soggetti che lavorano all'estero, non sembra poter essere giustificata dal fatto che la RT originaria (correlata al decreto-legge n. 201 del 2011) non considerasse l'incremento di gettito per mancanza di elementi informativi al riguardo. Poiché la disposizione in esame comporta una riduzione di gettito rispetto al mantenimento della legislazione vigente, andrebbero comunque quantificati gli effetti finanziari, anche sviluppando ipotesi specifiche sulla platea dei contribuenti interessati. Sarebbe pertanto opportuno una quantificazione della perdita di gettito derivante dalle nuove previsioni di cui al c. 16, lett. f), anche mediante valutazione degli effetti di gettito della legislazione previgente sul punto.

Per quanto riguarda l'estensione operata dalla lettera g) al fine della fruizione del credito d'imposta, si rileva che, in considerazione del fatto che la quantificazione originaria si basava su dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi, appare plausibile l'affermazione della RT, con riguardo alla sostanziale invarianza del minor gettito atteso, rispetto alla precedente formulazione normativa; non si dispone, tuttavia, dei necessari elementi per effettuare gli opportuni riscontri.

Con riferimento alla disposizione contenuta nella lettera h), al fine di evitare incertezze applicative con possibili riflessi sul gettito atteso, sarebbe opportuno valutare se l'innovazione introdotta al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 (imposta dovuta in misura fissa) non ponga un'esigenza di chiarimento e di coordinamento in relazione a quanto previsto dal successivo comma 21, il quale prevede, in termini generali, per l'imposta in questione la

maturazione di un credito di imposta correlato alla tassazione corrisposta nel paese in cui sono detenute le attività finanziarie. Al riguardo, la quantificazione contenuta nella RT sembra fondarsi sull'ipotesi che il credito d'imposta non spetti nei casi in cui sia dovuta l'imposta di bollo applicata in misura fissa.

I commi 16, lettera c) e 17 prorogano dal 16 febbraio al 16 maggio il termine utile ai fini del versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare in relazione alle attività finanziarie oggetto di emersione ed ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.

La RT stima che tale proroga, essendo infra annuale, non comporti effetti finanziari.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Commi 18-21

(Estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione)

Le disposizioni contenute nei commi da 18 e 19, con la finalità di contrastare gli abusi in materia di compensazioni di crediti di imposta IVA in occasione dei versamenti unitari delle imposte, riducono da 10.000 a 5.000 euro la soglia entro la quale è possibile operare compensazioni del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno - con riferimento all'IVA - prima di avere presentato la relativa dichiarazione; il medesimo importo di 5.000 euro diventa il limite al di sopra del quale è obbligatorio adottare modalità telematiche di pagamento. Il comma 20 prevede che un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possa stabilire i termini e le ulteriori modalità attuative in proposito.

Il comma 21 dispone che, in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte di 249 mln per l'anno 2012 e di 299 mln a decorrere dall'anno 2013.

La RT riporta una serie di dati riferiti alle compensazioni di crediti IVA esercitate negli anni 2009/2011, suddivise per fasce di importo, sottolineando che negli anni 2010 e 2011 si è riscontrato un aumento di compensazioni in relazione alle fascia d'importo tra 5.000 e 10.000 euro, che non era soggetta a controllo preventivo, mentre sono diminuiti gli importi riferiti alle compensazioni nella fascia 10.000-15.000 euro.

Afferma, poi, che l'introduzione dell'obbligo di presentare la dichiarazione/istanza prima di effettuare le operazioni di compensazione dovrebbe produrre un duplice effetto: 1) una contrazione di 181 mln, tornando al livello di compensazioni del 2009, ovvero 1.097 mln invece di 1.278 mln; 2) una ulteriore contrazione, corrispondente alla medesima percentuale riscontrata nella fascia di importi compresa tra 10.000 e 15.000, precedentemente sottoposta al medesimo controllo; poiché tale percentuale risulta pari al 10,8%, applicandola agli importi della fascia d'importo 5.000-10.000, si verificherebbe una riduzione di 118 mln in valore assoluto.

La RT assume quindi che ci sia un risparmio per minori compensazioni pari a 299 mln (181+118) in ragione d'anno. Per il 2012 il risparmio indicato è di 249, verosimilmente in considerazione della decorrenza della disposizione a partire dal mese di marzo.

La RT specifica che la riduzione delle compensazioni comporta un miglioramento di tutti i saldi di finanza pubblica; per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, si tratta di una riduzione di spesa e vengono ridotte le dotazioni finanziarie relative al capitolo 3814 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si tratta di maggiori entrate tributarie, secondo la classificazione del SEC 95 in relazione alle minori compensazioni.

L'allegato riepilogativo degli effetti del provvedimento in esame riporta i dati di cui alla tabella seguente, che rappresentano quanto descritto dalla RT:

(mln di euro)

Art.	Comma	Descrizione	e/s		SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
8	21	Contrasto abusi utilizzo crediti IVA in compensazione	e	t				249	299	299	249	299	299
8	21	Contrasto abusi utilizzo crediti IVA in compensazione	s	c	-249	-299	-299						

Al riguardo, in primo luogo, la RT non sembra tenere conto, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari associabili alle disposizioni in esame, che gli ammontari di compensazioni dipendono da un insieme di variabili, tra le quali anche quelle di tipo macroeconomico; in particolare, per quanto riguarda l'IVA, non si può prescindere dall'andamento degli acquisti e delle vendite. Il ragionamento alla base delle stime del maggior gettito sembra invece

effettuare un calcolo meccanicistico, sulla base dell'andamento registrato in passato.

Tale mancata considerazione sembra evincersi tra l'altro dall'andamento piatto dei risparmi attesi a regime.

Inoltre, l'arco temporale preso a riferimento non sembra sufficiente per individuare un *trend* significativo, né appare del tutto corretto stimare e conteggiare che si verifichi da subito un effetto di contrazione delle compensazioni pari a quello che (con riferimento ai dati riportati dalla RT) si è verificato nell'arco di due anni. Ci si riferisce, in particolare, all'applicazione di una percentuale di contrazione, pari al 10,8 per cento, come riscontrato nei dati delle compensazioni tra 10.000 e 15.000 euro nel periodo dal 2009 al 2011, agli importi riguardanti la fascia da 5.000 a 10.000, oltretutto con riferimento al valore del 2009.

Si evidenzia, poi, che il ragionamento alla base della quantificazione dei risparmi attesi effettuata dalla RT non sembra tenere conto dell'eventualità che la diminuzione riscontrata nelle compensazioni nella fascia d'importo da 10.000 a 15.000 euro possa avere dato luogo, almeno in parte, anche ad una traslazione verso la classe inferiore, della quale si riscontra - come evidenziato dalla RT - un aumento. Se così fosse, sarebbe opportuno tenere conto, prudenzialmente, di un analogo possibile effetto di traslazione (verso la fascia sotto i 5.000 euro), per non incorrere in una sovrastima degli effetti attesi. Le compensazioni di importo fino a 5.000 euro continuerebbero, infatti, a restare esenti dai controlli preventivi che le disposizioni in esame estendono ora alla fascia 5.000 - 10.000 euro.

Si rileva, poi, che la disposizione del comma 20 si riferisce ad una facoltà e non ad un obbligo, da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di stabilire termini e modalità attuative; tale aspetto potrebbe determinare un elemento di incertezza rispetto alla decorrenza della norma, con conseguenti effetti non univoci anche sotto il profilo finanziario.

Con riferimento al c. 21, la riduzione della dotazione finanziaria riferita ad una "Missione di spesa", non sembrerebbe coerente con la legge di contabilità che prevede, per le spese, che le unità di voto parlamentare siano costituite dai programmi. Sarebbe, pertanto, opportuno individuare il programma sul quale operare la riduzione della dotazione.

In merito a quanto esposto, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Comma 22

(Accesso con finalità di verifica)

Al fine di rafforzare il contrasto all'evasione, con l'integrazione operata all'art. 52 (accessi, ispezioni e verifiche) del D.P.R. n. 633 del 1972, si prevede che gli Uffici IVA possono disporre l'accesso degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle ONLUS.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 23

(Soppressione agenzia ONLUS)

Il comma 23 sopprime l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), i cui compiti e funzioni sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che con appositi regolamenti provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento delle relative funzioni e attribuzioni si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge n. 133 del 1999. Al Ministero del lavoro sono, altresì, trasferite le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, le predette attività continuano ad essere esercitate presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che la norma consentirà significativi risparmi di spesa. Viene ricordato che il bilancio preventivo dell'Agenzia (consolidato nel conto economico delle PP.AA.) per il 2012 prevede assegnazioni finanziarie ai sensi della legge n. 133 del 1999 pari a complessivi 733.000 euro. In particolare, si potrebbero conseguire risparmi in relazione alla voce "organi dell'ente" (quasi 310.000 euro per il 2012). La RT ribadisce infine che le funzioni dell'Agenzia saranno svolte dal Ministero del lavoro utilizzando le risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge n. 133 del

1999, iscritte nel capitolo 3526 dello stato di previsione del Ministero del lavoro.

Al riguardo, premesso che lo stanziamento di bilancio per il 2012 in favore dell'Agenzia in esame ammonta a 726.000 euro circa, non vi sono osservazioni da formulare, non essendo scontati *ex ante* effetti di risparmio sui saldi e potendosi effettivamente ipotizzare il conseguimento di risparmi, perlomeno in relazione alle spese per il funzionamento degli organi apicali della soppressa Agenzia.

Appare, comunque, opportuno chiarire se la norma che dispone il trasferimento al Ministero del lavoro delle risorse iscritte in bilancio e di quelle strumentali riguardi anche le risorse umane attualmente operanti presso l'Agenzia. In caso positivo, occorrerebbe regolare il relativo inquadramento anche al fine di escludere eventuali effetti di trascinarsi; mentre in caso negativo, è opportuno chiarire in quale modo possa essere garantita la clausola di invarianza.

Comma 24

(Posizioni dirigenziali presso l'Agenzia delle entrate)

Il comma 24 prevede che, fermi i limiti assunzionali previsti a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui al combinato disposto dettato dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203²⁰. È previsto che nelle more dell'espletamento di dette procedure la medesima Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi già affidati, potrà attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, laddove si prevede che in relazione agli incarichi dirigenziali "L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta".

²⁰ In particolare, il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge n. 203/2005 prevedeva tra l'altro che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del contingente massimo consentito..., assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, nonché all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità."

Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. È stabilito che a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, l'Agenzia delle Entrate non potrà attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUIP), laddove è stabilito che gli incarichi dirigenziali di seconda fascia possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, nel limite dell'8 per cento della dotazione organica, a tempo determinato ai soggetti dotati di specifica professionalità, anche estranei alla PA. È, infine, previsto che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia.

La RT ribadisce il contenuto del dispositivo, riferendo che, fermi restando i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata a coprire le posizioni dirigenziali vacanti secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 530 della legge 296/2006 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005 e quindi senza necessità delle specifiche autorizzazioni a bandire e ad assumere in via amministrativa.

La RT premette che le posizioni dirigenziali vacanti nell'Agenzia delle Entrate sono coperte attualmente da funzionari "incaricati", ai quali viene corrisposto lo stesso trattamento economico dei dirigenti. L'Agenzia pertanto -aggiunge la RT - già sostiene interamente il costo per la copertura delle posizioni dirigenziali. Al relativo onere si fa fronte con le risorse assegnate annualmente all'Agenzia e stanziare nel capitolo 3890. Si tratta di un onere che l'Agenzia copre in maniera fissa e continuativa sin dalla sua attivazione, data la necessità inderogabile di presidiare gli uffici dirigenziali (o con dirigenti o con funzionari incaricati, in carenza di dirigenti) e di assicurarne l'operatività.

Agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale dirigenziale di cui alla presente disposizione si farà fronte, oltre che con le economie derivanti dalla mancata assegnazione di reggenze conseguenti alle assunzioni dei vincitori del concorso a dirigente (la norma prevede, infatti, espressamente che a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali l'Agenzia delle entrate non potrà attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari), in parte con le residue risorse di cui all'art. 1, comma 345, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in parte con i fondi disponibili per il rimpiazzo del *turn-over* 2013 (calcolato sulle cessazioni di personale relative all'anno 2012), ai sensi dell'art. 3, comma 102, della medesima legge n. 244/2007 come modificata e integrata da norme successive.

Il citato comma 345 della legge finanziaria 2008 autorizza l'Agenzia delle Entrate ad effettuare uno specifico programma di reclutamento di personale anche di qualifica dirigenziale. La norma di legge prevede a tale scopo, a decorrere dal 2010, uno stanziamento annuo di 110,1 milioni di euro. Una parte di tali risorse, esattamente € 91,6 milioni, è stata utilizzata per l'assunzione di circa 2.300 funzionari, mentre € 10 milioni servono a coprire la spesa per 2.000 progressioni interne dalla seconda alla terza area (la relativa procedura è in corso).

La RT afferma pertanto che residuano, per il reclutamento di nuovi dirigenti in argomento, € 8,5 milioni. Tale somma era stata già destinata a finanziare la spesa a regime per il reclutamento di 175 dirigenti di cui a un precedente concorso (bando del 29 ottobre 2010), annullato da una sentenza del TAR appellata dall'Agenzia. Per quanto concerne il rimpiazzo del *turn-over* del 2013, calcolato sulle cessazioni 2012, a seguito delle nuove norme in materia di collocamento a riposo, si ipotizza che nel 2012 lasceranno l'Agenzia circa 750 unità per un costo di € 31,1 milioni. La norma consente di rimpiazzare al massimo il 20% delle unità uscite (150 unità), con l'ulteriore limite del 20% della relativa spesa (€ 6,2 milioni).

L'onere conseguente all'applicazione della disposizione, che in relazione ai tempi tecnici necessari per la conclusione delle procedure concorsuali avrà decorrenza dall'anno 2013, viene coperto a valere delle risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia.

L'effetto in termini di fabbisogno ed indebitamento netto della PA, valutabile in circa 8.000.000 di euro a decorrere dal 2013, viene coperto con utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento in esame.

Al riguardo, preventivamente all'esame dei profili di stretta copertura e quantificazione, appare necessario soffermarsi sugli aspetti metodologici del dispositivo. Occorre, in tal senso, considerare infatti che la norma provvede ad autorizzare l'Agenzia delle entrate a bandire concorsi per la copertura delle posizioni dirigenziali oggi vacanti, nel limite delle risorse finanziarie che sono da considerare già contemplate nel bilancio a legislazione vigente. Nel contempo lo stesso dispositivo autorizza l'Agenzia, nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali, a ricorrere al conferimento di incarichi dirigenziali *ad hoc* a funzionari apicali della stessa, imponendo che la

durata dei citati incarichi debba essere limitata al solo tempo necessario alla immissione in ruolo dei dirigenti che risulteranno vincitori all'esito delle procedure concorsuali oggetto dell'autorizzazione. In particolare, per la copertura finanziaria degli oneri relativi agli incarichi dirigenziali *pro tempore* ai funzionari²¹, la RT precisa che allo stato ciò già avverrebbe a valere degli stanziamenti annuali, attingendosi al capitolo 3890; stanziamento, quest'ultimo, che recherebbe, pertanto, la necessaria dotazione.

In premessa, va considerato che gli oneri di cui trattasi sono chiaramente riconducibili a diritti soggettivi perfetti.

Venendo all'esame dei profili di quantificazione, una prima questione rispetto alla valutazione dell'impatto finanziario del dispositivo nel suo complesso, andrebbe segnalata in merito alla necessità di fare chiarezza sul numero complessivo delle posizioni dirigenziali di II fascia al momento vacanti presso l'Agenzia delle entrate, con l'indicazione del contingente di quelle che sarebbero attualmente coperte con incarico a funzionari apicali²²: elemento informativo di cui non vi è traccia nel dispositivo, né nella RT.

A rigore, anche in considerazione della sentenza del T.A.R. che ha annullato la norma del regolamento dell'Agenzia che la ha sinora consentito di affidare a propri funzionari incarichi dirigenziali col solo limite dei posti vacanti²³, la citata platea complessiva dovrebbe, infatti, costituire la base numerica delle posizioni dirigenziali per cui il dispositivo sembrerebbe autorizzare l'indizione di nuove procedure concorsuali; le quali dovrebbero trovare copertura nei soli limiti quantitativi e di risorse che consentono gli stanziamenti ed il quadro normativo previsto a legislazione vigente.

Sul punto, venendo all'esame anche dei profili di stretta copertura, la stessa RT illustra dettagliatamente il quadro delle risorse finanziarie che ad oggi si renderebbero effettivamente disponibili a legislazione vigente, richiamando, in particolare: 1) le

²¹ L'articolo 24, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, annullato dal T.A.R. Lazio, stabiliva che "per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva". Cfr. Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 13 febbraio 2001.

²² Da informazioni apparse sulla stampa specializzata, dei 1.143 posti nell'organico dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate, solo 376 sarebbero occupati da Dirigenti di ruolo, mentre i restanti 767 sarebbero lasciati vacanti o coperti *ad interim* da funzionari apicali. Cfr. Italia Oggi, articolo del 30 novembre 2011, pagina 39.

²³ Intervento reso dal Direttore dell'Agenzia delle entrate in audizione davanti alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, 31 gennaio 2012, pagina 14.

risorse che residuano dalla avvenuta attuazione del programma "straordinario" di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 345, della legge finanziaria 2008, pari a 8,5 milioni di euro a "regime" dal 2013, che erano già state destinate ad un concorso "interno", ora annullato dal TAR, per n. 175 unità dirigenziali; 2) le risorse disponibili per effetto del meccanismo del *turn over* previsto a l.v. pari a 6,2 milioni di euro dal 2013, nel limite massimo delle n. 150 unità assumibili, dovendosi, il citato "tetto" finanziario, rapportare al meccanismo misto finanziario-numericò stabilito dal *turn-over* in vigore (assunzioni effettuabili per non più del 20 per cento della spesa annua relativa alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, e per non più del 20 per cento del numero delle unità cessate dal servizio, sempre nell'anno precedente).

Alla luce degli elementi indicati dalla RT, sembrerebbe che l'ammontare massimo delle risorse disponibili a l.v. dal 2013 sarebbe, dunque, di complessivi 14,7 milioni di euro (8,5+6,2 milioni di euro), i quali, rapportati ad una spesa annua "media" 91.000 euro lordi per i dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia²⁴, corrisponderebbero alla possibilità "teorica" di bandire un concorso per n. 68 unità (risorse del *turn-over* a l.v.) a cui si aggiungerebbero le n. 88 unità relativa alla restante quota di risorse (8,5 mln di euro annui): e, dunque, per un numero complessivo di n. 156 unità, inferiore rispetto alle n. 175 della procedura concorsuale annullata dal T.A.R..

Va segnalato che quest'ultima procedura di reclutamento trovava invece copertura integrale a carico delle residue risorse riferibili alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 345, della legge finanziaria 2008, chiaramente a ragione del fatto che si trattava di procedura selettiva interna²⁵.

²⁴ Il valore medio scaturisce sulla base dei dati indicati dalla sezione "Trasparenza, valutazione e merito" disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, da cui si evince che la retribuzione annua lorda di un dirigente di II fascia della medesima, contemplando lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione fissa, e quella variabile e di risultato - nei valori "minimi" e "massimi" in relazione alla tipologia di incarico - va dal limite minimo di 67.862 euro annui lordi al tetto di 114.517 annui lordi. Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Link "Trasparenza, Valutazione e merito", sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

²⁵ Una segnalazione attiene alla stessa quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente, relativamente alla quota residua dal programma di assunzioni ex legge finanziaria 2007, pari a 8,5 milioni di euro, che la RT riconduce alla copertura finanziaria del concorso annullato dal T.A.R. per n. 175 dirigenti. Ebbene è chiaro che la possibilità che tali risorse fossero di per sé sufficienti a determinare la copertura del fabbisogno di spesa annuo associato a n. 175 posti dirigenziali è da ricondurre chiaramente alla circostanza che tale procedura selettiva fosse "interna" e destinata all'avanzamento di funzionari apicali, per i quali l'Agenzia già sostiene il relativo onere retributivo per tale qualifica. L'onere lordo "pieno" in ragione annua relativo al citato contingente risulterebbe invece di circa 16 milioni di euro, che è esattamente il doppio dell'onere annuo aggiuntivo che la RT segnala in termini di Fabbisogno e Indebitamento netto dal 2013.

Dunque, a riprova del "rischio " di una parziale scoperta del dispositivo rispetto al contingente che si intenderebbe assumere, va segnalato il dato degli effetti di spesa indicati dalla RT su Fabbisogno e Indebitamento netto - pari a 8 milioni di euro dal 2013: la dotazione di risorse corrispondente indicata dalla stessa RT risulta, infatti, pari a complessivi 14,7 milioni e non di 16 milioni di euro come pure i citati effetti "netti" farebbero ritenere (ipotizzandone una nettizzazione al 50% della spesa).²⁶

Ne consegue che, richiamandosi a quanto previsto all'articolo 17, comma 7, secondo periodo, della legge di contabilità - e in aggiunta alle richiamate indicazioni circa il numero delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ad oggi vacanti presso l'Agenzia - occorrono informazioni in merito al numero posizioni dirigenziali di seconda fascia che si intende mettere effettivamente a concorso, con specificazione anche del "livello" retributivo corrispondente (che é, come noto, da rapportare alla complessità dell'incarico, riflettendosi sulla parte retributiva inerente le componenti variabili di posizione e di risultato del dirigente), al fine di rendere possibile lo scrutinio delle effetti finanziari complessivi associati al dispositivo in termini di competenza finanziaria, alla luce sia del numero dei posti da mettere a concorso che dei relativi importi "unitari" medi di spesa lordi e netti per l'Agenzia.

In ordine, poi, alla formulazione del dispositivo di copertura, andrebbe fatta luce sulla effettiva neutralità del dispositivo, dal momento che se l'ultimo periodo del comma assicura che alle assunzioni di cui trattasi si farà fronte mediante "le risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia", la RT afferma invece che l'onere relativo alle assunzioni di cui trattasi dovrà comunque trovare copertura a carico delle "maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento in esame."

²⁶ A rigore, risalendo dagli effetti segnalati dalla RT su indebitamento e fabbisogno (8 milioni di euro), al dato di competenza, il dato "lordo" della spesa (lordizzazione al 52,2%) risulterebbe pari a 15,2 milioni; valore, questo, comunque superiore ai 14,7 milioni espressamente contabilizzati dalla RT in conto risorse disponibili a legislazione vigente.

L'acquisizione di chiarimenti e delucidazioni si rende necessaria, al fine stesso di dimostrare l'adeguatezza delle risorse già disponibili a legislazione vigente, e indicate a copertura dalla RT²⁷.

Comma 25

(Certificazione di contributi per la tutela dell'ambiente)

Il comma 25 stabilisce che all'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo il comma *3-quater*, recante norme relative all'istituzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, è inserito il seguente: "*3-quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma *3-quater*. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici Territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma *3-quater* nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal presente comma."

La RT si sofferma sul dispositivo, riferendo che la norma ha l'obiettivo di potenziare la fase del controllo successivo all'utilizzo dei micro-finanziamenti concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio (art. 13, comma *3-quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112), attribuendo il riscontro della certificazione delle opere realizzate agli Uffici territoriali del Governo e alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ovvero agli organi che, per la vicinanza territoriale ai

²⁷ In proposito, si segnala la circolare n. 23/2011 del Dipartimento della R.G.S. recante norme per la costruzione delle previsioni di spesa da iscrivere nel bilancio a legislazione vigente 2012/2014 richiamava, proprio in relazione alla "rideterminazione degli stanziamenti del capitolo di trasferimenti ad enti qualificati dalla tabella C a legislazione vigente", tra la quota "obbligatoria" delle spese - da iscrivere direttamente nel progetto di bilancio - e quella connessa agli oneri di funzionamento da iscriversi in tabella C, la possibilità da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di apportare variazioni di compensative tra le due quote del trasferimento complessivo, al fine di contenerne la "dinamica" in crescita. Con specifico riferimento alla dotazione "organica" da considerare ai fini delle previsioni di spesa, la circolare ribadiva che, sino alla adozione dei provvedimenti di riduzione, le previsioni avrebbero dovuto considerare i soli presenti effettivi al 28 febbraio 2010, ivi compresi gli incarichi dirigenziali ma nei limiti stabiliti ex articolo 19, comma 6 del TUIP, e, pertanto, senza considerare la disciplina regolamentare *ad hoc* che era prevista per l'Agenzia delle entrate al fine di coprire tutti gli posti dirigenziali vacanti, attraverso incarichi a personale "direttivo" Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., circolare n. 23/2011, pagina 23 e pagina 31.

soggetti beneficiari, possono più efficacemente assicurare la verifica del rispetto del vincolo di destinazione cui soggiacciono i contributi in parola.

Si semplificano, inoltre, gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari, prevedendo un'unica certificazione in sostituzione del rendiconto annuale di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267/2000 e della relazione conclusiva prevista dai Decreti del Ministro attuativi.

Tale norma, conclude la RT, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, posto che il dispositivo ha un effetto di semplificazione in merito alle procedure di controllo e alla verifica circa la corretta utilizzazione dei fondi da parte degli enti locali, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)

Comma 1

(Competenza in tema di autorizzazione agli accessi bancari in ambito di violazioni doganali)

Il comma 1 integra l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, laddove è prevista la disciplina per la richiesta di "accesso" ai dati degli intermediari bancari in materia di accertamento dei tributi doganali, aggiungendo, in fine, un periodo in cui si stabilisce che le autorizzazioni per le richieste possano essere rilasciate, dal Direttore regionale o interregionale dell'Agenzia delle dogane e, limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Direttore provinciale.

La RT afferma che attualmente l'Agenzia delle dogane può chiedere informazioni agli intermediari finanziari esclusivamente nell'ambito dei controlli sugli elenchi riepilogativi INTRA.

Il potere di autorizzare le richieste è del Direttore Regionale.

Per intercettare e contrastare le frodi commerciali, i traffici illeciti ed ogni altra frode connessa al commercio internazionale, si

propone di estendere anche ai controlli a posteriori (quelli sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo) la facoltà di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, nonché la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l'identità dei soggetti coinvolti.

L'intervento normativo in esame, conclude la RT, non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, tenuto conto del tenore ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Comma 2

(Elementi per la compilazione della dichiarazione annuale nel settore dell'energia elettrica)

Nell'ambito delle disposizioni di potenziamento dell'attività di accertamento in materia doganale, si introduce il nuovo comma 8-*bis* all'art. 53 del D.Lgs. n. 504 del 1995. Con la novella si prescrive che, ai fini dell'accertamento del debito d'imposta, tra gli elementi da considerare per la compilazione della dichiarazione di consumo annuale che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica devono presentare al competente Ufficio dell'agenzia delle dogane, vi è anche l'indicazione dei consumi fatturati nell'anno che, si precisa, sono soggetti all'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti.

Si legge nella relazione illustrativa che la disposizione è necessaria al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 3

(Estensione della disciplina dei privilegi prevista per i crediti IVA)

Con il nuovo art. 2783-*ter* del codice civile, si estende la disciplina dei privilegi dei crediti IVA ai crediti comunitari da risorse proprie tradizionali (art. 2, par. 1 lett. a) della decisione del Consiglio del 7 giugno 2007 n. 2007/436/CE Euratom).

La RT, dopo aver affermato che la disposizione in esame trova il suo fondamento nella necessità più volte ribadita dalla Corte di Giustizia di garantire ai crediti comunitari predetti un trattamento uguale a quello spettante al diritto nazionale, stima che l'intervento in esame non comporta ulteriori effetti a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10

(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)

Comma 1

(Fondo per le operazioni di gioco a fini di controllo)

Il dispositivo indicato al comma 1 stabilisce che l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) è autorizzata a costituire – avvalendosi di proprie risorse – un fondo di importo non superiore a 100 mila euro per le operazioni di gioco a fini di controllo. In particolare, i dipendenti di AAMS possono “spacciarsi” per giocatori e, utilizzando denaro attinto dall'apposito fondo, possono effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista anche per il personale della polizia di Stato, per i Carabinieri, per la Guardia di Finanza. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, verranno stabilite le modalità dispositive in base alle quali il citato personale può effettuare le operazioni di gioco.

La RT riferisce che la norma disciplina l'utilizzo del personale dipendente di AAMS, ai fini dell'acquisizione di elementi di prova in ordine alla violazione di norme sul gioco pubblico. A tal fine viene prevista la costituzione di un apposito fondo destinato alle operazioni di gioco. La norma, quindi, ha lo scopo di conferire ad AAMS strumenti di controllo sempre più efficaci e radicati nel territorio. Per

quanto attiene ai profili di costo della disposizione in parola, il finanziamento del previsto fondo avverrà nell'ambito delle risorse già assegnate all'Amministrazione senza, quindi, ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato. Per completezza si sottolinea che le vincite eventualmente derivanti da giocate eseguite dal personale, ai sensi della disposizione in commento, affluiranno anch'esse al nominato fondo.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando l'evidente finalità della norma di conferire maggiore incisività alle procedure di controllo della AAMM, da cui deriveranno effetti positivi per il bilancio dello Stato - in termini di incremento del gettito derivante da attività di controllo sulle imposte sui giochi e le scommesse - é da sottolineare che, a fronte di nuovi o maggiori oneri rispetto agli stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente, la legge di contabilità prescrive che andrebbero di norma indicate anche le risorse poste a copertura.

Nell'eventualità il sostenimento di nuovi oneri dovesse ritenersi possibile a valere dei soli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, in presenza di una apposita clausola di invarianza, la medesima legge impone che se ne debba comunque fornire una adeguata dimostrazione mediante la presentazione di un'apposita RT che presenti gli elementi e dati atti a suffragarne l'effettiva sostenibilità.

Comma 2

(Integrazione ai requisiti antimafia per i concessionari le attività di gioco e lotterie)

Il comma 2 prevede – in considerazione dei particolare interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali – l'estensione del controllo della documentazione antimafia anche nei confronti di familiari (coniuge, nonché parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi, nonché la preclusione alla partecipazione delle gare nel settore dei giochi pubblici anche nel caso in cui i reati, che vengono contestati, siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara.

La RT afferma che nell'ottica dell'ampliamento del controllo nel settore dei giochi, con il comma 2 si provvede, alla lettera a), al potenziamento della tutela antimafia, intervenendo sull'articolo 3-*bis* del D.P.R. n. 252 del 1998, ampliando i previsti controlli anche al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il terzo grado del soggetto cui la documentazione antimafia si riferisce; con la lettera b) – intervenendo sul comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 - si ampliano le fattispecie penali che precludono l'accesso alle concessioni in materia di giochi pubblici ed il mantenimento delle stesse includendo, in particolare, i reati di frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. La medesima disposizione estende ai familiari dei soggetti indicati dalle predette norme le preclusioni ai fini della partecipazione alle gare o al mantenimento delle relative concessioni.

Al riguardo, in considerazione del tenore di mero rilievo ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Commi 3-5 e 8-9

(Disposizioni in materia di giochi)

Il comma 3 dispone che venga adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, finalizzato a modificare alcuni profili del D.P.R. n. 169 del 1998 in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, con l'intento di razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica.

Il comma 4 abbassa a 5 centesimi (da 50 centesimi) la posta unitaria minima di gioco, lasciando comunque invariato l'importo minimo di 2 euro per ogni biglietto di gioco.

Il comma 5, lettera a) riguarda principalmente i costi del totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche, da ripartire in parti uguali tra AAMS e ASSI a partire dal 1° gennaio 2012, mentre quelle sostenute fino al 31 dicembre 2011 restano in capo ad AAMS; la lettera b) del medesimo comma concerne la definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari delle scommesse ippiche.

La RT commenta congiuntamente le disposizioni in esame (commi da 3 a 5 e da 8 a 9), affermando che le stesse non determinano effetti onerosi per il bilancio dello Stato.

In particolare, con riferimento al comma 5, si afferma che la norma si propone di concludere una vicenda relativa ai minimi garantiti dai concessionari delle scommesse ippiche, in relazione a cui

esistono diverse pronunce di lodo arbitrale, sfavorevoli all'Amministrazione pubblica, per le quali è stato proposto appello; la risoluzione in via equitativa, proposta attraverso la norma in esame, non genererebbe nel complesso minori entrate, anche in considerazione di un possibile esito sfavorevole di detto appello per i ministeri coinvolti (Economia e finanze e Politiche agricole).

Al riguardo, si ricorda che il D.P.R. del quale il comma 3 dispone la modifica - attraverso un nuovo regolamento da emanarsi - contiene anche disposizioni di carattere fiscale, attinenti al presupposto dell'imposta, alla base imponibile e alla definizione delle aliquote. In relazione a quanto precede si invita a valutare l'opportunità di introdurre in proposito una clausola di salvaguardia.

Per quanto riguarda la definizione delle controversie di cui al comma 5, lettera b), si evidenzia che esse non siano esenti da possibili riflessi di natura finanziaria, rispetto ai quali sarebbe utile disporre di una stima.

Il comma 8 abroga una tipologia di gioco di sorte legata al consumo, la cui introduzione era stata prevista dalla lettera p) dell'articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009, al fine di concorrere, insieme ad altre disposizioni, al raggiungimento di un certo livello di entrate.

Il comma 9 specifica che le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'AAMS del 12 ottobre 2011.

La RT chiarisce che il comma 8 si riferisce ad una tipologia di gioco che non è mai stata avviata, affermando che tale abrogazione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si è comunque verificato il raggiungimento e superamento del livello di entrata imputato al settore giochi dal provvedimento che aveva previsto la possibilità di attivare il gioco in questione.

Il comma 9 è definito dalla RT di carattere ricognitivo, con lo scopo di dare maggior fondamento ai provvedimenti già adottati dal Direttore generale di AAMS, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Al riguardo, si rileva che alla tipologia di gioco che viene soppressa dal comma 8 non erano a suo tempo associati specifici effetti

di gettito, bensì essa costituiva una delle possibili modalità attraverso le quali raggiungere un determinato livello di entrate.

Per quanto riguarda il comma 9, si evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 conteneva una generica enunciazione di un obiettivo in termini finanziari, senza definire in modo specifico gli interventi necessari per realizzarlo.

Commi 6 e 7 **(Risorse per l'ippica)**

Il comma 6 prevede che, nell'ambito delle disponibilità del MIPAF, ai sensi della norma che assegna 14,8 mln di euro per il 2012 al finanziamento di una serie di interventi di competenza del predetto ministero, viene destinata per il 2012 la somma di 3 mln di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.

La RT afferma che, come si evince dal dato testuale, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le risorse in questione rientrano, infatti, nell'ambito dell'importo di 14,8 mln di euro che sono state versate all'entrata e sono in corso di riassegnazione al capitolo 7810 dello stato di previsione del MIPAF. Pertanto gli interventi sono caratterizzati dall'invarianza finanziaria, realizzandosi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rappresenta innanzitutto che non risulta alcun capitolo 7810 nello stato di previsione del MIPAF. Inoltre, pur sottolineando la natura ampiamente flessibile delle finalizzazioni originarie delle risorse *de quibus*, i cui correlati oneri appaiono pertanto modulabili, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il comma in modo da prevedere espressamente la riduzione per 3 mln di euro dell'autorizzazione di spesa di fatto incisa dalla norma e a valere sulle cui risorse si provvede a finanziare l'intervento in favore dell'ippica.

Il comma 7 consente all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) spa di intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, in programmi di sviluppo del

settore ippico presentati da soggetti privati, secondo modalità da definirsi con decreto interministeriale.

La RT afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto eventuali finanziamenti da parte di ISA spa avvengono nell'ambito delle disponibilità di bilancio della società stessa.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare, alla luce del fatto che l'ISA spa non rientra nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e che pertanto il suo bilancio non si consolida nel conto economico delle PP.AA., nonché che i finanziamenti previsti sono soltanto eventuali e che devono essere limitati al capitale disponibile della società stessa.

Sezione II

Sanzioni amministrative

Articolo 11

(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)

Il comma 1 aggiunge un nuovo comma, il 4-*bis*, all'articolo 11 (*Altre violazioni in materia di imposte dirette e di IVA*) del D.lgs. 1997/471 recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. In particolare, il comma 4-*bis* introduce una sanzione amministrativa riferita ai casi di omessa, incompleta o infedele comunicazione all'Agenzia delle entrate:

a) delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su azioni, o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri di cui all'art. 5-*quinquies* del decreto-legge 2005/203;

b) delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 mln di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002.

La sanzione prevista è pari al 10 per cento della minusvalenza²⁸ interessata dalla violazione, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000.

I commi 2 e 3 dispongono l'introduzione della sanzione amministrativa in sostituzione del previgente regime della ineducibilità delle predette minusvalenze

²⁸ Si osserva che la fattispecie distingue tra minusvalenze e differenze negative mentre la sanzione è espressa in termini di una percentuale delle sole minusvalenze di cui è omessa la comunicazione.

e differenze negative quale conseguenza dei casi di omessa, incompleta o infedele comunicazione.

La RT, dopo aver ricordato che con le disposizioni in esame si è provveduto ad introdurre una disciplina analoga a quella disposta con la legge n. 296 del 2002, a proposito del regime di deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con paesi della c.d. *Black list*, correla alle disposizioni in esame non significativi effetti negativi di gettito. Si afferma infatti che il gettito derivante dal previgente regime è assolutamente irrisorio; che la norma ha generato un contenzioso con i contribuenti e che, in considerazione della fondatezza della eccezione sollevata (sproporzione della sanzione rispetto all'adempimento omesso) è verosimile ipotizzare un esito sfavorevole per l'erario con il conseguente mancato introito delle somme contestate.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica, ascrive alle disposizioni un onere non significativo e richiama l'esistenza di numerose vertenze con l'Amministrazione finanziaria, ma non quantifica il minor gettito, né fornisce dati esplicativi a supporto delle considerazioni espresse in ordine al contenzioso in essere. Alla luce di quanto previsto all'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi informativi sull'entità del contenzioso e delle basi imponibili coinvolte.

All'esito di una non agevole ricostruzione dell'intervento normativo nel suo complesso²⁹, si osserva inoltre che la norma prevedeva che, in connessione con le comunicazioni relative alle minusvalenze e con l'applicazione della predetta indeducibilità, l'Agenzia delle entrate procedesse a nuovi accertamenti dai quali dovevano derivare maggiori entrate non inferiori a 490 milioni di euro a decorrere dal 2004.

Al riguardo andrebbero fornite informazioni e valutato il gettito effettivo fino ad oggi conseguito dall'erario per effetto dei predetti accertamenti e, con l'occasione, andrebbe verificato se la modifica normativa intervenuta con il provvedimento in esame, in particolare nella parte in cui fa venir meno il regime della indeducibilità, possa continuare a garantire il mantenimento di tali entrate.

²⁹ Il comma 3 dell'art. 11 in esame modifica il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 209 del 2002, espungendovi il terzo periodo. Il richiamato comma 4, al periodo successivo, prescrive che l'Agenzia delle entrate proceda a nuovi accertamenti da cui deriverebbero le citate maggiori entrate.

Il comma 4 novella l'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali (D.P.R. n. 43 del 1973) per rafforzare l'impianto sanzionatorio previgente. L'ottica è quella di favorire la completezza e la correttezza delle dichiarazioni che gli operatori doganali sono tenuti a rendere in ordine alle merci destinate all'importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana. Nello specifico, l'articolazione delle sanzioni si fonda sulla distinzione tra fattispecie in cui l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine (illeciti meno gravi ai quali è collegata la sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 516) e quelle in cui i diritti di confine accertati siano maggiori di oltre il 5% rispetto ai diritti calcolati in base alla dichiarazione resa (illeciti più gravi rispetto ai quali si giunge a prevedere, per la fattispecie di maggior rilievo [nuovo art. 303, c. 3 lett. e]) una sanzione amministrativa da 30.000 euro fino a dieci volte l'importo dei diritti).

La RT prudenzialmente non ascrive effetti positivi alla disposizione in esame.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 5 e 6 novellano gli artt. 50 e 59 del D.lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative), rafforzando in modo significativo³⁰ gli importi edittali delle sanzioni amministrative per infrazioni della disciplina delle accise, quali la irregolare tenuta della contabilità o dei registri obbligatori e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni o delle denunce prescritte (art. 50); nel contempo elevano in misura corrispondente anche gli importi edittali delle sanzioni amministrative correlate ad infrazioni della disciplina in materia di accise sull'energia elettrica (art. 59). Con il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 2006, la sanzione prevista dal predetto articolo 50 del D.lgs. n. 504 del 1995 è riferita anche alle fattispecie di omessa, incompleta o tardiva presentazione di taluni dati, documenti e dichiarazioni³¹.

La RT afferma che attraverso il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio in esame, si persegue l'obiettivo di favorire controlli e riscontri, contando in futuro di poter disporre di maggiori e più significativi dati ed informazioni, grazie all'efficacia deterrente del nuovo regime. Anche in tal caso in via prudenziale non si ascrivono effetti positivi alla disposizione in esame.

³⁰ Per tutte le fattispecie considerate il minimo edittale passa da euro 258 euro ad euro 3000 euro, il massimo invece da euro 1.549 ad euro 30.000.

³¹ Si tratta di dati relativi alle contabilità degli operatori, rappresentati fiscali ed esercenti depositi commerciali concernenti l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, del documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa e delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e per l'energia elettrica (art. 1, c. 1 del decreto-legge n. 262 del 2006).

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 ritorna sulla disciplina degli obblighi di aggiornamento catastale ai fini fiscali posti a carico dei titolari di diritti reali su immobili non dichiarati in catasto (Cfr. art. 19, commi 8 e 10 del decreto-legge n. 78 del 2010). Per i casi in cui l'Amministrazione abbia provveduto ad attribuire ai predetti immobili la rendita presunta a fronte dell'inerzia dei titolari, il provvedimento in esame prevede a carico dei medesimi titolari l'obbligo di presentare i relativi atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato nel quale si dà notizia dell'avvenuta notifica, mediante affissione all'albo pretorio dei comuni ove sono ubicati gli immobili, degli atti di attribuzione della rendita presunta. Con l'occasione si correla all'inottemperanza dell'aggiornamento nel termine indicato di 120 giorni l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 2, comma 12 del D.lgs. n. 23 del 2011.

La RT omette di considerare la disposizione in esame.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8 novella gli artt. 6, 7, 8, e 9 del D.lgs. n. 195 del 2008, recante modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento CE n. 1889/2005, rimodulando l'apparato sanzionatorio in materia di controlli sui passaggi di denaro contante alle frontiere. Si ricorda in proposito che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete (art. 3 del D.lgs. n. 195 del 2008). Tra le novità della nuova disciplina di cui al provvedimento in esame si segnalano:

a) la ridefinizione dei limiti al sequestro da eseguirsi in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3. Si passa dal sequestro del 40% della somma eccedente la soglia di euro 10.000 (disposizione previgente) al sequestro del 30% dell'eccedenza, nei casi in cui la stessa non superi i 10.000 euro, e del 50 % dell'eccedenza, in tutti gli altri casi;

b) il significativo abbassamento dell'importo dell'eccedenza che consente l'accesso all'oblazione (con conseguente estinzione dell'illecito). Si passa dalla soglia di 250.000 euro a quella di 40.000 euro. Nel contempo si rimodulano gli importi da pagare per l'oblazione, espressi in termini di una percentuale dell'eccedenza (5% fino a 10.000 euro di eccedenza; 15 % da 10.000 a 40.000);

c) si circoscrive la possibilità di accesso all'oblazione elevando da uno a 5 anni il periodo che deve trascorrere da una precedente contestazione valutaria estinta con oblazione per potervi nuovamente beneficiare;

d) il rafforzamento e la ridefinizione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 (si passa dal massimo del 40% dell'importo che eccede la soglia con un minimo di 300 euro ad una rimodulazione così articolata: fermo restando il minimo di 300 euro, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 10 al 30 % dell'eccedenza, se tale valore non è superiore a 10.000 euro e dal 30 al 50 % dell'importo in eccedenza se tale valore è superiore a 10.000 euro).

La RT, dopo aver osservato che l'attuale quadro sanzionatorio non è realmente dissuasivo ed efficace e che l'istituto dell'oblazione, nel testo previgente il decreto, consente al trasgressore di assumersi un rischio accettabile, prudenzialmente non ascrive effetti positivi alla disposizione in esame.

Al riguardo, nulla da osservare.

Sezione III

Contenzioso

Articolo 12

(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)

Commi 1 e 2

(Accertamenti doganali)

Con gli interventi operati ai commi 6 e 7 dell'art. 11 del D.lgs. n. 374 del 2011, viene meno, in primo luogo, la possibilità di ricorrere al Direttore regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, dell'istanza di revisione dell'accertamento doganale. Nella relazione illustrativa si legge in proposito che la soppressione del secondo periodo del comma 6 si è reso necessario per ragioni di certezza giuridica potendosi ritenere che la disposizione già risulti implicitamente abrogata, a partire dal 1 gennaio 2002, a seguito della devoluzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione sui tributi di ogni genere e specie. Con la soppressione del comma 7, invece, viene meno la possibilità di contestare la rettifica della revisione dell'accertamento doganale (entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso) così come la possibilità di esperire i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle relative controversie. Sono fatti salvi i procedimenti già instaurati, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ai sensi della disposizione abrogata. Nella relazione illustrativa si legge che tale abrogazione si rende necessaria in considerazione del quadro normativo comunitario che la considera un rimedio di difesa amministrativa non conciliabile con i ristretti termini di contabilizzazione dei dazi.

La RT non considera le disposizioni in esame.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 3 e 4

(Controversie in materia catastale)

Le disposizioni in esame introducono una novella al D.lgs. n. 546 del 1992 in tema di esecuzione delle sentenze della Commissione tributaria che dirimono controversie su atti relativi alle operazioni catastali di cui all'art. 2, comma 2 del predetto decreto legislativo (si tratta, tra gli altri, di vertenze su atti concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale). Con il nuovo art. 69-*bis*, si prevede che l'aggiornamento degli atti catastali, da eseguirsi a cura dell'Agenzia del territorio, abbia luogo sulla base di copia della sentenza - recante attestazione del passaggio in giudicato - che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso avverso i predetti atti. Si prevede, in relazione alle predette vertenze, che le sentenze non ancora passate in giudicato siano comunque annotate negli atti catastali secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'agenzia del territorio. Nella relazione illustrativa si legge che tale adempimento è volto ad assicurare la conoscibilità dell'*iter* giurisdizionale concernente i ricorsi in materia di operazioni catastali.

La RT non considera le disposizioni in esame.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 5

(Norme in materia di spese di giustizia)

Il comma 5 prevede espressamente l'applicazione a tutte le Agenzie fiscali delle disposizioni di cui all'articolo 158 del DPR. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), che stabiliscono che le spese di giustizia (contributo unificato, imposta di bollo ecc.) sono ammesse alla prenotazione a debito, ovvero sono versate dall'Amministrazione solo se soccombente.

La RT rappresenta che la norma chiarificatrice si è resa necessaria a cagione delle perplessità espresse dalle cancellerie di alcuni uffici giudiziari in ordine all'applicazione del citato articolo 158 all'agenzia del demanio. Pertanto alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 6 e 7 (Crediti consorzi agrari)

Il comma 6 dispone che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 410 del 1999, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi, esecutivi e registrati dalla Corte dei conti, che verranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura della relativa contabilità, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.

Il comma 7 fa salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del c.p.c..

La RT fa presente che il comma 6 è volto a uniformare il trattamento degli interessi sui crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio di cui i Consorzi Agrari non erano più titolari alla data di entrata in vigore della legge n. 410 del 1999 a quello degli interessi sui crediti di cui i Consorzi stessi erano invece titolari. Tali ultimi crediti vennero infatti estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 410 del 1999 sulla base di un tasso di interesse pari al TUS + 4,40 % con capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1995 e interessi legali per gli anni successivi. La presente disposizione estende lo stesso trattamento ai medesimi crediti che i singoli Consorzi Agrari avevano ceduto a terzi e di cui, conseguentemente, non risultarono più titolari alla data dell'entrata in vigore della legge n. 410 del 1999. La norma è finalizzata anche ad evitare che crediti analoghi possano essere oggetto di trattamento diverso, con i conseguenti rischi di violazione di principi comunitari anche in tema di aiuti di Stato.

Al riguardo, pur nell'opportunità di addivenire ad una disciplina uniforme in presenza di fattispecie sostanzialmente identiche e di evitare sanzioni a livello comunitario per violazione dei principi in tema di aiuti di Stato, la norma, che riduce di fatto il valore dei crediti vantati verso lo Stato dai consorzi agrari, appare suscettibile di determinare l'insorgere di un ulteriore cospicuo contenzioso *in subiecta materia*, con possibili ulteriori riflessi negativi sulla finanza pubblica qualora risultassero decisioni favorevoli ai consorzi agrari.

Commi 8-11 (Termovalorizzatore di Acerra)

I commi da 8 a 11 si occupano del trasferimento del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania.

In particolare, si autorizza la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e di coesione 2007-2013 relative al PAR, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legge n. 195 del 2009. Le risorse in esame, pari a 355.550.240,84 euro, sono trasferite alla regione Campania.

Per effetto del suddetto acquisto, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 195 del 2009 e finalizzate al pagamento del canone di affitto del termovalorizzatore di Acerra sono destinate alla regione Campania quale contributo dello Stato.

L'atto di acquisto del termovalorizzatore di Acerra viene considerato, ai fini fiscali, come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate e, di conseguenza, ogni atto discendente dall'acquisto è esente da imposizione.

Infine si esclude dal complesso delle spese finali da considerare ai fini del conseguimento del patto di stabilità interno delle regioni le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla regione entro il 30 di novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 50 mln di euro annui, e delle risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto destinate alla medesima regione quale contributo dello Stato.

La RT afferma che relativamente all'esclusione dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 delle spese sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore medesimo, considerato che l'esclusione opera nei limiti delle maggiori entrate riscosse annualmente dalla Regione a seguito dell'acquisto del termovalorizzatore, la disposizione non necessita di compensazione finanziaria.

La relazione illustrativa introduce ulteriori informazioni affermando che il soggetto concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti, proprietario del termovalorizzatore di Acerra rinunciarebbe ai giudizi pendenti a condizione che si dia luogo all'effettivo pagamento della somma di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 195 del 2009 (355 mln di euro).

La relazione illustrativa evidenzia, inoltre, che il comma 8 del presente articolo riproduce sostanzialmente il comma 4, dell'articolo 1, del decreto legge n. 2 del 2012, soppresso in seguito a parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in Commissione Bilancio del

Senato nel corso dell'esame del provvedimento. La riproposizione della norma soppressa è stata confortata da approfondimenti condotti dal Governo che avrebbero escluso conseguenze negative; in aggiunta, nella disposizione riproposta, è stato inserito l'importo della vendita.

La relazione illustrativa conferma la presenza di adeguate risorse nell'ambito del PAR Campania da destinare allo scopo e che nel contratto di vendita la regione Campania potrà convenire una modalità di pagamento compatibile con le proprie esigenze.

Per quanto riguarda le risorse connesse al canone di affitto destinate alla regione Campania quale contributo di Stato la relazione illustrativa afferma che si tratta di 60 mln di euro già trasferiti alla Protezione civile e di 18.269.576 euro per l'anno 2012, di 20.245.539 euro per l'anno 2013 e di 22.248.019 euro per gli anni 2014-2024.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe acquisita la conferma che il prezzo per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, stabilito nella norma a 355.550.240,84 euro, sia comprensivo dei canoni di affitto e delle ulteriori somme anticipate per interventi effettuati sull'impianto e funzionali all'esercizio del termovalorizzatore, così come disposto dall'articolo 7 del decreto legge n. 195 del 2009.

Andrebbero, poi, resi espliciti gli approfondimenti condotti dal Governo e che hanno consentito, per l'assenza di conseguenze finanziariamente negative non previste, la riproposizione della norma pressoché simile contenuta al comma 4, articolo 1 del decreto legge n. 2 del 2012.

Relativamente al contratto di acquisto che la regione Campania dovrebbe sottoscrivere con il soggetto concessionario proprietario del termovalorizzatore di Acerra, si segnala che l'individuazione della modalità di pagamento pienamente compatibile con le esigenze finanziarie della Regione, potrebbe non essere conseguibile, in quanto subordinato ad accordi con la controparte. Occorre, quindi, valutare quali sarebbero le implicazioni di un mancato accordo tra le parti in merito alla modalità di pagamento.

Con riferimento all'esclusione di alcune spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, dal computo delle spese finali per il rispetto del patto di stabilità interno, si osserva che in genere l'esclusione di spese dal patto di stabilità determina effetti finanziari negativi sotto forma di minori risparmi di spesa,

incidendo sul fabbisogno e l'indebitamento netto. Sul punto andrebbe, quindi, precisato il motivo per cui la suddetta esclusione non necessita di compensazione finanziaria, atteso che le regole del patto di stabilità interno per le regioni sono stabilite in termini di vincoli sulla spesa e risulta ininfluente la circostanza che la spesa debba avvenire nei limiti delle maggiori entrate riscosse annualmente dalla Regione per effetto dell'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

Articolo 13
(Norma di copertura)

L'articolo dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4, comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari complessivamente a 184,6 mln di euro per il 2012, a 245,6 mln di euro per il 2013, a 246,4 mln di euro a decorrere dal 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 mln di euro per il 2013 e a 252,8 mln di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8, comma 21, del presente decreto-legge.

La RT riepiloga gli effetti sui saldi in un prospetto che di seguito si riproduce:

<i>norme onerose (in milioni di euro)</i>											
articolo	comma	descrizione	Snf			Fabbisogno			Indebitamento		
			2012	2013	dal 2014	2012	2013	dal 2014	2012	2013	dal 2014
3	10	Crediti tributari di modesta entità	2,0	4,0	4,0	1,2	2,4	2,4	1,2	2,4	2,4
4	11	Soppressione addizionale accisa energia elettrica	180,0	239,0	239,0	180,0	239,0	239,0	180,0	239,0	239,0
8	16, l. e)	Immobili all'estero -	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
8	16, l. h)	Bollo attività finanziarie all'estero	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,7
8	24	agenzia entrate					8,0	8,0		8,0	8,0
		TOTALE ONERI	184,6	245,6	246,4	183,8	252,0	252,8	183,8	252,0	252,8
8	21	Contrasto abusi utilizzo crediti IVA in compensazione	249,0	299,0	299,0	249,0	299,0	299,0	249,0	299,0	299,0
		TOTALE COPERTURA	249,0	299,0	299,0	249,0	299,0	299,0	249,0	299,0	299,0

Al riguardo, nulla da osservare.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>